

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1996, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2486/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici (CECA) dalla Bulgaria nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo) 5
- ★ Regolamento (CE) n. 2487/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA dalla Romania nelle Comunità europee per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo) 7
- ★ Regolamento (CE) n. 2488/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1997) 9
- ★ Regolamento (CE) n. 2489/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 per quanto concerne il termine previsto per la decisione del Consiglio relativa al sistema di localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari 12
- ★ Regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che proroga il regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round 13
- ★ Regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 14

Prezzo: 25 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2492/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 e (CE) n. 1035/96	16
* Regolamento (CE) n. 2493/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1734/96	27
* Regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	38
Regolamento (CE) n. 2495/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	40
* Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽¹⁾	42
* Regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele	48
* Regolamento (CE) n. 2498/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine	53
* Regolamento (CE) n. 2499/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra	58
* Regolamento (CE) n. 2500/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca	61
* Regolamento (CE) n. 2501/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante modalità d'applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi	65
* Regolamento (CE) n. 2502/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e fissa i quantitativi disponibili nel settore delle carni suine, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei in conformità del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio	71

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 2503/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti	76
Regolamento (CE) n. 2504/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	77
* Direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico⁽¹⁾	85
* Direttiva 96/94/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽¹⁾	86
* Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto	89

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/742/CE:

* Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 95/357/CE⁽¹⁾	91
---	-----------

96/743/CE:

* Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1996, relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno	105
--	------------

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 2485/96 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1996**

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1996, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1354/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1996;

considerando che, ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1997 comporterà entro il 31 dicembre 1997 la fissazione di nuovi coefficienti correttivi, con effetto retroattivo al 1° luglio 1997;

considerando che i nuovi coefficienti correttivi potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1997 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttivi o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1997;

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1997,

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1996:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	424 536	447 088	469 640	492 192	514 744	537 296		
A 2	376 741	398 261	419 781	441 301	462 821	484 341		
A 3/LA 3	312 011	330 834	349 657	368 480	387 303	406 126	424 949	443 772
A 4/LA 4	262 119	276 812	291 505	306 198	320 891	335 584	350 277	364 970
A 5/LA 5	216 110	228 912	241 714	254 516	267 318	280 120	292 922	305 724
A 6/LA 6	186 755	196 945	207 135	217 325	227 515	237 705	247 895	258 085
A 7/LA 7	160 759	168 758	176 757	184 756	192 755	200 754		
A 8/LA 8	142 178	147 912						
B 1	186 755	196 945	207 135	217 325	227 515	237 705	247 895	258 085
B 2	161 810	169 396	176 982	184 568	192 154	199 740	207 326	214 912
B 3	135 724	142 032	148 340	154 648	160 956	167 264	173 572	179 880
B 4	117 388	122 859	128 330	133 801	139 272	144 743	150 214	155 685
B 5	104 931	109 358	113 785	118 212				
C 1	119 734	124 562	129 390	134 218	139 046	143 874	148 702	153 530
C 2	104 142	108 567	112 992	117 417	121 842	126 267	130 692	135 117
C 3	97 145	100 936	104 727	108 518	112 309	116 100	119 891	123 682
C 4	87 778	91 334	94 890	98 446	102 002	105 558	109 114	112 670
C 5	80 936	84 253	87 570	90 887				
D 1	91 471	95 470	99 469	103 468	107 467	111 466	115 465	119 464
D 2	83 403	86 955	90 507	94 059	97 611	101 163	104 715	108 267
D 3	77 625	80 948	84 271	87 594	90 917	94 240	97 563	100 886
D 4	73 192	76 194	79 196	82 198				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 336 BFR è sostituito dall'importo di 6 425 BFR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 160 BFR è sostituito dall'importo di 8 274 BFR,
- all'articolo 69, seconda frase dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 14 578 BFR è sostituito dall'importo di 14 782 BFR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 292 BFR è sostituito dall'importo di 7 394 BFR.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1996, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	199 320	224 010	248 700	273 390
	II	144 663	158 759	172 855	186 951
	III	121 567	126 983	132 399	137 815
B	IV	116 782	128 214	139 646	151 078
	V	91 729	97 776	103 823	109 870
C	VI	87 242	92 378	97 514	102 650
	VII	78 084	80 741	83 398	86 055
D	VIII	70 576	74 733	78 890	83 047
	IX	67 967	68 914	69 861	70 808

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1996, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 3 856 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 5 912 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1996 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1996, la data 1° luglio 1995 figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data 1° luglio 1996.

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1996, il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o località qui di seguito citate è fissato come segue:

Regno Unito (salvo Culham) 109,5.

2. Con effetto al 1° luglio 1996, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	125,4
Germania	111,5
tranne: Bonn	100,8
Karlsruhe	99,0
Monaco	110,4
Grecia	86,5
Spagna	91,3
Francia	116,4
Irlanda	92,1
Italia	97,0
tranne: Varese	92,7
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	104,9
Austria	114,7
Portogallo	84,0
Finlandia	117,0
Svezia	117,6
Regno Unito	115,3
tranne: Culham	91,5.

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88⁽¹⁾ continuano ad applicarsi.

4. Conformemente all'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 1997, che fissa nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1997. Il tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 1997, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

L'eventuale recupero dell'indebitato versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 1997.

Articolo 7

Con efficacia al 1° luglio 1996 la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	BFR per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 506	1 181	1 721	989
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 432	1 102	1 651	861
Altri gradi	2 206	1 027	1 420	710

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1996 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76⁽¹⁾ sono fissate a 11 177, 16 870, 18 446, 25 148 BFR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1996 agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68⁽²⁾, si applica il coefficiente 3,999750.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2486/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici (CECA) dalla Bulgaria nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995⁽¹⁾ è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra;

considerando che le parti hanno deciso con la decisione n. .../96 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽²⁾, di prorogare con alcuni adeguamenti il sistema di duplice controllo introdotto con la decisione n. 3/95⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio con la il 31 dicembre 1997;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3054/95 continua ad applicarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

in base alla decisione n. .../96 del consiglio di associazione⁽²⁾, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997».

Articolo 2

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 3054/95 è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.

2. All'allegato IV del regolamento (CE) n. 3054/95, l'espressione «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.⁽²⁾ Decisione in corso di pubblicazione.⁽³⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 37.⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

REPUBBLICA DI BULGARIA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997)

7206 10 00	7209 28 90	7213 91 49	7225 20 20
7206 90 00	7209 90 10	7213 91 70	7225 30 00
		7213 91 90	7225 40 20
7208 10 00	7210 11 10	7213 99 10	7225 40 50
7208 25 00	7210 12 11	7213 99 90	7225 40 80
7208 26 00	7210 12 19		7225 50 00
7208 27 00	7210 20 10	7214 20 00	7225 91 10
7208 36 00	7210 30 10	7214 30 00	7225 92 10
7208 37 10	7210 41 10	7214 91 10	7225 99 10
7208 37 90	7210 49 10	7214 91 90	
7208 38 10	7210 50 10	7214 99 10	7226 11 10
7208 38 90	7210 61 10	7214 99 31	7226 19 10
7208 39 10	7210 69 10	7214 99 39	7226 19 30
7208 39 90	7210 70 31	7214 99 50	7226 20 20
7208 40 10	7210 70 39	7214 99 61	7226 91 10
7208 40 90	7210 90 31	7214 99 69	7226 91 90
7208 51 10	7210 90 33	7214 99 80	7226 92 10
7208 51 30	7210 90 38	7214 99 90	7226 93 20
7208 51 50			7226 94 20
7208 51 91	7211 13 00	7215 90 10	7226 99 20
7208 51 99	7211 14 10		
7208 52 10	7211 14 90	7216 10 00	7227 10 00
7208 52 91	7211 19 20	7216 21 00	7227 20 00
7208 52 99	7211 19 90	7216 22 00	7227 90 10
7208 53 10	7211 23 10	7216 31 11	7227 90 50
7208 53 90	7211 23 51	7216 31 19	7227 90 95
7208 54 10	7211 29 20	7216 31 91	
7208 54 90	7211 90 11	7216 31 99	7228 10 10
7208 90 10		7216 32 11	7228 10 30
	7212 10 10	7216 32 19	7228 20 11
	7212 10 91	7216 32 91	7228 20 19
7209 15 00	7212 20 11	7216 32 99	7228 20 30
7209 16 10	7212 30 11	7216 33 10	7228 30 20
7209 16 90	7212 40 10	7216 33 90	7228 30 41
7209 17 10	7212 40 91	7216 40 10	7228 30 49
7209 17 90	7212 50 31	7216 40 90	7228 30 61
7209 18 10	7212 50 51	7216 50 10	7228 30 69
7209 18 91	7212 60 11	7216 50 91	7228 30 70
7209 18 99	7212 60 91	7216 50 99	7228 30 89
7209 25 00		7216 99 10	7228 60 10
7209 26 10	7213 10 00		7228 70 10
7209 26 90	7213 20 00		
7209 27 10	7213 91 10	7225 11 00	7228 70 31
7209 27 90	7213 91 20	7225 19 10	7228 80 10
7209 28 10	7213 91 41	7225 19 90	7228 80 90

REGOLAMENTO (CE) N. 2487/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA dalla Romania nelle Comunità europee per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra⁽¹⁾;

considerando che le parti hanno deciso, con la decisione n. .../96 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra⁽²⁾, di prorogare, con alcuni adeguamenti, il sistema di duplice controllo introdotto dalla decisione n. 3/95⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3054/95 continua ad applicarsi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997, in base alla decisione n. .../96 del consiglio di associazione⁽²⁾, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Nel preambolo e all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 3054/95, i riferimenti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio e il 31 dicembre 1997».

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 3054/95 è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.

(2) Decisione in corso di pubblicazione.

(3) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 51.

(4) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ROMANIA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997)

7202 11 20	7210 41 10	7216 10 00	7222 11 91
7202 11 80	7210 49 10	7216 21 00	7222 11 99
7202 99 11	7210 50 10	7216 22 00	7222 19 10
	7210 61 10	7216 31 11	7222 19 90
7203 90 00	7210 69 10	7216 31 19	7222 30 10
	7210 70 31	7216 31 91	7222 40 10
7206 10 00	7210 70 39	7216 31 99	7222 40 30
7206 90 00	7210 90 31	7216 32 11	
	7210 90 33	7216 32 19	7225 11 00
7208 10 00	7210 90 38	7216 32 91	7225 19 10
7208 25 00		7216 32 99	7225 19 90
7208 26 00	7211 13 00	7216 33 10	7225 20 20
7208 27 00	7211 14 10	7216 33 90	7225 30 00
7208 36 00	7211 14 90	7216 40 10	7225 40 20
7208 37 10	7211 19 20	7216 40 90	7225 40 50
7208 37 90	7211 19 90	7216 50 10	7225 40 80
7208 38 10	7211 23 10	7216 50 91	7225 50 00
7208 38 90	7211 23 51	7216 50 99	7225 91 10
7208 39 10	7211 29 20	7216 99 10	7225 92 10
7208 39 90	7211 90 11		7225 99 10
7208 40 10		7219 11 00	
7208 40 90	7212 10 10	7219 12 10	7226 11 10
7208 51 10	7212 10 91	7219 12 90	7226 19 10
7208 51 30	7212 20 11	7219 13 10	7226 19 30
7208 51 50	7212 30 11	7219 13 90	7226 20 20
7208 51 91	7212 40 10	7219 14 10	7226 91 10
7208 51 99	7212 40 91	7219 14 90	7226 91 90
7208 52 10	7212 50 31	7219 21 10	7226 92 10
7208 52 91	7212 50 51	7219 21 90	7226 93 20
7208 52 99	7212 60 11	7219 22 10	7226 94 20
7208 53 10	7212 60 91	7219 22 90	7226 99 20
7208 53 90		7219 23 00	
7208 54 10	7213 10 00	7219 24 00	7227 10 00
7208 54 90	7213 20 00	7219 31 00	7227 20 00
7208 90 10	7213 91 10	7219 32 10	7227 90 10
	7213 91 20	7219 32 90	7227 90 50
7209 15 00	7213 91 41	7219 33 10	7227 90 95
7209 16 10	7213 91 49	7219 33 90	
7209 16 90	7213 91 70	7219 34 10	7228 10 10
7209 17 10	7213 91 90	7219 34 90	7228 10 30
7209 17 90	7213 99 10	7219 35 10	7228 20 11
7209 18 10	7213 99 90	7219 35 90	7228 20 19
7209 18 91		7219 90 10	7228 20 30
7209 18 99	7214 20 00		7228 30 20
7209 25 00	7214 30 00	7220 11 00	7228 30 41
7209 26 10	7214 91 10	7220 12 00	7228 30 49
7209 26 90	7214 91 90	7220 20 10	7228 30 61
7209 27 10	7214 99 10	7220 90 11	7228 30 69
7209 27 90	7214 99 31	7220 90 31	7228 30 70
7209 28 10	7214 99 39		7228 30 89
7209 28 90	7214 99 50	7221 00 10	7228 60 10
7209 90 10	7214 99 61	7221 00 90	7228 70 10
	7214 99 69		7228 70 31
7210 11 10	7214 99 80	7222 11 11	7228 80 10
7210 12 11	7214 99 90	7222 11 19	7228 80 90
7210 12 19		7222 11 21	
7210 20 10		7222 11 29	
7210 30 10	7215 90 10		7301 10 00

REGOLAMENTO (CE) N. 2488/96 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1996
recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere interamente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, sia almeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha stabilito o stabilirà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

ALLEGATO

Codice NC & Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98*60 ex 0304 90 97*31	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
ex 0302 69 99*30 ex 0303 79 96*30	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 0302 69 99*40	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
ex 0302 69 99*50 ex 0303 79 96*40	Lutianidi (<i>Lutjanus purpureus</i>), freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (c)	0
ex 0302 70 00*11 ex 0302 70 00*91 ex 0302 70 00*31 ex 0302 70 00*41 ex 0303 80 90*10 ex 0303 80 90*19	Uova di pesce, fresche o refrigerate	0
ex 0303 10 00*10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
ex 0304 20 55*10 ex 0304 20 58*44 ex 0304 90 47*30	Filetti e carni di naselli del genere <i>Merluccius</i> , esclusi le specie <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Merluccius bilinearis</i> e <i>Merluccius hubbsi</i> , sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	10
ex 0304 20 85*10 ex 0304 90 61*10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	8,5
ex 0305 20 00*11 ex 0305 20 00*19	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 0306 19 90*10 ex 0306 29 90*10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
ex 1604 11 00*20 ex 1604 20 10*20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
ex 1604 30 90*10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiore aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
ex 1605 10 00*11 ex 1605 10 00*19	Granchi della specie «King» (<i>Paralithodes camchaticus</i>), «Hanasaki» (<i>Paralithodes brevipes</i>), «Kegani» (<i>Erimacrus isenbecki</i>), «Queen» e «Snow» (<i>Chionoecetes spp.</i>), «Red» (<i>Geryon quinqueedens</i>), «Rough stone» (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» (<i>Scylla serrata</i>), «Blue» (<i>Portunus spp.</i>), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0

-
- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
 - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
 - selezionatura,
 - etichettatura,
 - condizionamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - decongelamento, separazione.
- La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.
- (c) Tuttavia, la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2489/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 per quanto concerne il termine previsto per la decisione del Consiglio relativa al sistema di localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, stabilisce che il Consiglio è tenuto a decidere anteriormente al 1° luglio 1996 se, in che misura e quando istituire un sistema di localizzazione continua via satellite per i pescherecci comunitari;

considerando che nel corso della riunione del 10 giugno 1996 il Consiglio ha espresso l'auspicio di poter continuare, fino al 31 dicembre 1996, l'esame approfondito

della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93, per quanto concerne l'introduzione di un sistema di questo genere;

considerando che occorre modificare di conseguenza la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, la data del «1° luglio 1996» è sostituita da quella del «1° gennaio 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. C 278 del 24. 9. 1996, pag. 27.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 dicembre 1996 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1) e alla decisione 95/524/CE (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 35).

REGOLAMENTO (CE) N. 2490/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che proroga il regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽¹⁾ per l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tenere conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono state prorogate fino al 31 dicembre 1996 dal regolamento (CE) n. 1194/96 ⁽²⁾;

considerando che si era previsto di sostituire tali misure con protocolli aggiuntivi interinali agli accordi europei; che tuttavia, a causa della brevità dei termini a disposizione, tali protocolli non possono entrare in vigore il 31 dicembre 1996; che è quindi opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1997 il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3066/95, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Esso si applica dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 26. 6. 1996, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2491/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 2564/95 della Commissione⁽³⁾ specifica alcune misure relative, fra l'altro, alla classificazione nella nomenclatura combinata di un prodotto denominato lettore di CD-ROM e di un sistema di riproduzione del suono e dell'immagine su computer («multimedia»);

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁴⁾, ha tenuto conto delle modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato in seguito alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 6 luglio 1993; che, fra le modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato, va citato l'inserimento, nel capitolo 84, di una nuova nota 5 D tale da influire sulla classificazione di determinati prodotti che costituiscono unità di memoria di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione pur svolgendo una o più funzioni di altro tipo;

considerando che, per l'applicazione della nota 5 E del capitolo in questione, può risultare difficile fare una distinzione tra i lettori di dischi «compacts» che svolgono una funzione propria diversa dall'elaborazione dell'informazione e quelli progettati per la lettura dei segnali di CD-ROM, CD audio o CD foto, ma che costituiscono unità di memoria ai sensi della nota 5 D;

considerando che, per un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno precisare la portata

del termine «unità di memoria a dischi ottici»; che a tal fine occorre inserire una nota complementare nel capitolo 84 della nomenclatura combinata; che il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in tal senso;

considerando che il presente regolamento copre i prodotti menzionati ai punti 2 e 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2564/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente nota complementare è aggiunta al capitolo 84 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:

- «2. La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.»

Articolo 2

Sono abrogati i punti 2 e 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2564/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2492/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 e (CE) n. 1035/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che i negoziati condotti con l'Argentina ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia hanno portato a una serie di riduzioni tariffarie che sono state oggetto della decisione 96/611/CE del Consiglio⁽³⁾; che è sembrato opportuno incorporare queste riduzioni nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95⁽⁴⁾ e (CE) n. 1035/96⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 3009/95 viene modificato come segue:

- 1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale (colonna 4) del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «4,2»;
- 2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79,

0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1035/96, viene modificato come segue:

- 1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale (colonna 4) del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «3,3»;
- 2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79, 0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 3) — nella terza parte, sezione I, allegato 2, nella colonna 4, per i codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 e 2009 60 90, dopo l'aliquota convenzionale viene aggiunto un rinvio il cui testo a piè di pagina⁽¹⁾ legge:
 - «⁽¹⁾ A decorrere dal 1° settembre 1996, contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7»;
 - nella terza parte, sezione III, allegato 7, viene inserito il contingente tariffario n. 77, lettera a) che figura nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 152 del 26. 6. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0805 30 20	— — — dal 1° gennaio al 31 maggio:		
	— — — — dal 1° gennaio al 30 aprile:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 51,5 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 2,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 48,4 ECU ma inferiore a 49,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 3,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 4,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — inferiore a 47,4 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 30,9 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — dal 1° maggio al 31 maggio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 51,5 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 2,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 48,4 ECU ma inferiore a 49,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 3,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 4,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 46,4 ECU ma inferiore a 47,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 5,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 44,3 ECU ma inferiore a 45,3 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 7,2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 43,3 ECU ma inferiore a 44,3 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 8,2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
— — — — — inferiore a 43,3 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 30,9 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾	
0805 30 30	— — — dal 1° giugno al 31 ottobre:		
	— — — — dal 1° giugno al 31 luglio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 60,1 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 58,9 ECU ma inferiore a 60,1 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
— — — — — uguale o superiore a 57,7 ECU ma inferiore a 58,9 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0805 30 30 (segue)	— — — — — uguale o superiore a 56,5 ECU ma inferiore a 57,7 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 55,3 ECU ma inferiore a 56,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,8 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 54,1 ECU ma inferiore a 55,3 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 6 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 52,9 ECU ma inferiore a 54,1 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 7,2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 51,7 ECU ma inferiore a 52,9 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 8,4 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,7 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 9,6 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — inferiore a 50,5 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 29,9 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — dal 1° agosto al 15 agosto:		
	— — — — — con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 60,1 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5
	— — — — — uguale o superiore a 58,9 ECU ma inferiore a 60,1 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 57,7 ECU ma inferiore a 58,9 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 56,5 ECU ma inferiore a 57,7 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 55,3 ECU ma inferiore a 56,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,8 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 54,1 ECU ma inferiore a 55,3 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 6 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 52,9 ECU ma inferiore a 54,1 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 7,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 51,7 ECU ma inferiore a 52,9 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 8,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 51,7 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 29,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — dal 16 agosto al 31 ottobre:		
	— — — — — con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 60,1 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5
	— — — — — uguale o superiore a 58,9 ECU ma inferiore a 60,1 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 57,7 ECU ma inferiore a 58,9 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 56,5 ma inferiore a 57,7 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 55,3 ECU ma inferiore a 56,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,8 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 55,3 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 29,9 ECU/ 100 kg/netto

⁽¹⁾ Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 10 53 (segue)	— — — — — uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU .	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU .	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 54,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto
0808 10 59	— — — — — altri:		
	— — — — — dal 1° gennaio al 14 febbraio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 61,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,3
	— — — — — uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU .	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU .	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 56,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — dal 15 febbraio al 31 marzo:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 61,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,3
	— — — — — uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU .	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU .	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 54,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,7 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — dal 1° aprile al 30 giugno:		
0808 10 61	— — — — — della varietà Golden Delicious:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 61,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5
	— — — — — uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU ..	5,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU ..	5,5 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 10 61 (segue)	— — — — uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU	5,5 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU	5,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU ..	5,5 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU ..	5,5 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 53,1 ECU ma inferiore a 54,3 ECU ..	5,5 + 8,6 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 8,6 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — inferiore a 53,1 ECU	5,5 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto
0808 10 63	— — — — della varietà Granny Smith:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 61,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5
	— — — — uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU ..	5,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU ..	5,5 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU	5,5 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU	5,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU ..	5,5 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU ..	5,5 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 53,1 ECU ma inferiore a 54,3 ECU ..	5,5 + 8,6 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 8,6 ECU/ 100 kg/netto
— — — — inferiore a 53,1 ECU	5,5 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	
0808 10 69	— — — — altri:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 61,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5
	— — — — uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU ..	5,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU ..	5,5 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 2,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU	5,5 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 3,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU	5,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU ..	5,5 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 6,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU ..	5,5 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 7,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 53,1 ECU ma inferiore a 54,3 ECU ..	5,5 + 8,6 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 8,6 ECU/ 100 kg/netto
— — — — inferiore a 53,1 ECU	5,5 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	5,8 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 10 71	— — — dal 1° luglio al 31 luglio:		
	— — — — della varietà Golden Delicious:		
	— — — — — dal 1° luglio al 15 luglio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4
	— — — — — uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 44,6 ECU ma inferiore a 45,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 42,7 ECU ma inferiore a 43,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 42,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — dal 16 luglio al 31 luglio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4
	— — — — — uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3 ECU/ 100 kg/netto	
— — — — — uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4 ECU/ 100 kg/netto	
— — — — — inferiore a 45,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	
0808 10 73	— — — — della varietà Granny Smith:		
	— — — — — dal 1° luglio al 15 luglio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4
	— — — — — uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4 ECU/ 100 kg/netto	
— — — — — uguale o superiore a 44,6 ECU ma inferiore a 45,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 5 ECU/ 100 kg/netto	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		
		autonomi %	convenzionali %	
1	2	3	4	
0808 10 73 (segue)	----- uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6 ECU/ 100 kg/netto	
	----- uguale o superiore a 42,7 ECU ma inferiore a 43,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6,9 ECU/ 100 kg/netto	
	----- inferiore a 42,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	
	----- dal 16 luglio al 31 luglio:			
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:			
	----- uguale o superiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4	
	----- uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1 ECU/ 100 kg/netto	
	----- uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2 ECU/ 100 kg/netto	
	----- uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3 ECU/ 100 kg/netto	
	----- uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4 ECU/ 100 kg/netto	
	----- inferiore a 45,6 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	
	0808 10 79	----- altri:		
		----- dal 1° luglio al 15 luglio:		
----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:				
----- uguale o superiore a 49,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4	
----- uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 44,6 ECU ma inferiore a 45,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 5 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 42,7 ECU ma inferiore a 43,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6,9 ECU/ 100 kg/netto	
----- inferiore a 42,7 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	
----- dal 16 luglio al 31 luglio:				
----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:				
----- uguale o superiore a 49,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4	
----- uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3 ECU/ 100 kg/netto	
----- uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4 ECU/ 100 kg/netto	
----- inferiore a 45,6 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 20 31	— — — — dal 1° gennaio al 31 marzo:		
	— — — — dal 1° gennaio al 31 gennaio:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 55,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7
	— — — — uguale o superiore a 54,8 ECU ma inferiore a 55,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 53,7 ECU ma inferiore a 54,8 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 52,5 ECU ma inferiore a 53,7 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 3,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 51,4 ECU ma inferiore a 52,5 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 4,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — inferiore a 51,4 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — dal 1° febbraio al 31 marzo:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 55,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,2
	— — — — uguale o superiore a 54,8 ECU ma inferiore a 55,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 53,7 ECU ma inferiore a 54,8 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 52,5 ECU ma inferiore a 53,7 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 3,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 51,4 ECU ma inferiore a 52,5 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 4,5 ECU/ 100 kg/netto
— — — — inferiore a 51,4 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,7 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	
0808 20 37	— — — — dal 1° aprile al 30 aprile:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 55,9 ECU	5 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4,2
	— — — — uguale o superiore a 54,8 ECU ma inferiore a 55,9 ECU ..	4,6 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 53,7 ECU ma inferiore a 54,8 ECU ..	4,6 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 52,5 ECU ma inferiore a 53,7 ECU ..	4,6 + 3,4 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 3,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 51,4 ECU ma inferiore a 52,5 ECU ..	4,6 + 4,5 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 4,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 50,3 ECU ma inferiore a 51,4 ECU ..	4,6 + 5,6 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 5,6 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 50,3 ECU ..	4,6 + 6,7 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 6,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — uguale o superiore a 48,1 ECU ma inferiore a 49,2 ECU ..	4,6 + 7,8 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 7,8 ECU/ 100 kg/netto
— — — — inferiore a 48,1 ECU	4,6 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	4,8 + 28,7 ECU/ 100 kg/netto	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 20 47	dal 1° luglio al 15 luglio: - - - - - con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto: - - - - - uguale o superiore a 50,4 ECU - - - - - uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,4 ECU .. - - - - - uguale o superiore a 48,4 ECU ma inferiore a 49,4 ECU .. - - - - - uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU .. - - - - - uguale o superiore a 46,4 ECU ma inferiore a 47,4 ECU .. - - - - - uguale o superiore a 45,4 ECU ma inferiore a 46,4 ECU .. - - - - - uguale o superiore a 44,4 ECU ma inferiore a 45,4 ECU .. - - - - - uguale o superiore a 43,3 ECU ma inferiore a 44,4 ECU .. - - - - - inferiore a 43,3 ECU	5 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto 5 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3,3 4,7 + 1 ECU/ 100 kg/netto 4,7 + 2 ECU/ 100 kg/netto 4,7 + 3 ECU/ 100 kg/netto 4,7 + 4 ECU/ 100 kg/netto 4,7 + 5 ECU/ 100 kg/netto 4,7 + 6 ECU/ 100 kg/netto 4,7 + 7,1 ECU/ 100 kg/netto 4,7 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto

ALLEGATO II

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre condizioni	
1	2	3	4	5	6	
77a	2009 60	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):	14 000 t		I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni — comunitarie promulgate in materia.	
		– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:				
	2009 60 11	– – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto				46,7 + 24 ECU/100 kg/netto
	2009 60 19	– – – altri				46,7
		– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:				
		– – – di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:				
	2009 60 51	– – – – concentrati	26,1			
		– – – di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:				
	2009 60 90	– – – – altri	26,1			

REGOLAMENTO (CE) N. 2493/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1996

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1734/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che i negoziati condotti con l'Argentina ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia hanno portato a una serie di riduzioni tariffarie che sono state oggetto della decisione 96/611/CE del Consiglio⁽³⁾; che è sembrato opportuno incorporare queste riduzioni nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1734/96 viene modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «3,3» nella colonna 4 a e in «2,5» nella colonna 4 b;

2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79, 0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento;

3) nella terza parte:

— nella sezione I, allegato 2, colonna 4, per i codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 e 2009 60 90 dopo l'aliquota convenzionale viene aggiunto un rinvio il cui testo a piè di pagina⁽¹⁾ legge:

«⁽¹⁾ Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7»;

— nella sezione III, allegato 7, viene inserito il contingente tariffario n. 90 a che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0805 30 20	— — — dal 1° gennaio al 31 maggio:		
	— — — — dal 1° gennaio al 30 aprile:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 49,5 ECU ma inferiore a 50,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 48,5 ECU ma inferiore a 49,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 47,5 ECU ma inferiore a 48,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 46,5 ECU ma inferiore a 47,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — inferiore a 46,5 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 29,9 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — dal 1° maggio al 31 maggio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 49,5 ECU ma inferiore a 50,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 48,5 ECU ma inferiore a 49,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 47,5 ECU ma inferiore a 48,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 46,5 ECU ma inferiore a 47,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 45,5 ECU ma inferiore a 46,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 5 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 44,4 ECU ma inferiore a 45,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 43,4 ECU ma inferiore a 44,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 7,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 42,4 ECU ma inferiore a 43,4 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 8,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
— — — — — inferiore a 42,4 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 29,9 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾	
0805 30 30	— — — dal 1° giugno al 31 ottobre:		
	— — — — dal 1° giugno al 31 luglio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 59 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 ⁽¹⁾
— — — — — uguale o superiore a 57,8 ECU ma inferiore a 59 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾	
— — — — — uguale o superiore a 56,6 ECU ma inferiore a 57,8 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0805 30 30 (seguito)	— — — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,6 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 3,5 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 4,7 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 53,1 ECU ma inferiore a 54,3 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 5,9 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 51,9 ECU ma inferiore a 53,1 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 7,1 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 50,7 ECU ma inferiore a 51,9 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 8,3 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — uguale o superiore a 49,6 ECU ma inferiore a 50,7 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 9,4 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — inferiore a 49,6 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 28,8 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾
	— — — — — dal 1° agosto al 15 agosto:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 59 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2
	— — — — — uguale o superiore a 57,8 ECU ma inferiore a 59 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 56,6 ECU ma inferiore a 57,8 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,6 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 3,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 4,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 53,1 ECU ma inferiore a 54,3 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 5,9 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 51,9 ECU ma inferiore a 53,1 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 7,1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 50,7 ECU ma inferiore a 51,9 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 8,3 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 50,7 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 28,8 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — dal 16 agosto al 31 ottobre:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 59 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2
	— — — — — uguale o superiore a 57,8 ECU ma inferiore a 59 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 56,6 ECU ma inferiore a 57,8 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,6 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 3,5 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU ..	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 4,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 54,3 ECU	8 + 32 ECU/ 100 kg/netto	7,2 + 28,8 ECU/ 100 kg/netto

(¹) Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 10 51	----- della varietà Golden Delicious:		
	----- dal 1° gennaio al 14 febbraio:		
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	----- uguale o superiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	6,7
	----- uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	----- inferiore a 55,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
	----- dal 15 febbraio al 31 marzo:		
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	----- uguale o superiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	6,7
	----- uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 54,6 ECU ma inferiore a 55,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 53,4 ECU ma inferiore a 54,6 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto
----- inferiore a 53,4 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	
0808 10 53	----- della varietà Granny Smith:		
	----- dal 1° gennaio al 14 febbraio:		
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	----- uguale o superiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	6,7
	----- uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	----- inferiore a 55,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
	----- dal 15 febbraio al 31 marzo:		
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	----- uguale o superiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	6,7
----- uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 10 53 (seguito)	----- uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 54,6 ECU ma inferiore a 55,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 53,4 ECU ma inferiore a 54,6 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto
	----- inferiore a 53,4 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
0808 10 59	----- altri:		
	----- dal 1° gennaio al 14 febbraio:		
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	----- uguale o superiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	6,7
	----- uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	----- inferiore a 55,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
	----- dal 15 febbraio al 31 marzo:		
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	----- uguale o superiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	6,7
	----- uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 54,6 ECU ma inferiore a 55,8 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto
	----- uguale o superiore a 53,4 ECU ma inferiore a 54,6 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto
	----- inferiore a 53,4 ECU	8 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	7,5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
	----- dal 1° aprile al 30 giugno:		
0808 10 61	----- della varietà Golden Delicious:		
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	----- uguale o superiore a 60,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4 ⁽¹⁾
----- uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU ..	5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾	
----- uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU ..	5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto ⁽¹⁾	

(1) Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 10 61 (seguito)	— — — — uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU ..	5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU ..	5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 54,6 ECU ma inferiore a 55,8 ECU ..	5 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 53,4 ECU ma inferiore a 54,6 ECU ..	5 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 52,2 ECU ma inferiore a 53,4 ECU ..	5 + 8,5 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 8,5 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — inferiore a 52,2 ECU	5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto (1)
0808 10 63	— — — — della varietà Granny Smith:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 60,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4 (1)
	— — — — uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU ..	5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU ..	5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU ..	5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU ..	5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 54,6 ECU ma inferiore a 55,8 ECU ..	5 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 53,4 ECU ma inferiore a 54,6 ECU ..	5 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 52,2 ECU ma inferiore a 53,4 ECU ..	5 + 8,5 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 8,5 ECU/ 100 kg/netto (1)
— — — — inferiore a 52,2 ECU	5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto (1)	
0808 10 69	— — — — altri:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 60,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	4 (1)
	— — — — uguale o superiore a 59,5 ECU ma inferiore a 60,7 ECU ..	5 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 1,2 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 58,3 ECU ma inferiore a 59,5 ECU ..	5 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 2,4 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 57,1 ECU ma inferiore a 58,3 ECU ..	5 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 3,6 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57,1 ECU ..	5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 54,6 ECU ma inferiore a 55,8 ECU ..	5 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 6,1 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 53,4 ECU ma inferiore a 54,6 ECU ..	5 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 7,3 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 52,2 ECU ma inferiore a 53,4 ECU ..	5 + 8,5 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 8,5 ECU/ 100 kg/netto (1)
— — — — inferiore a 52,2 ECU	5 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	5,6 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto (1)	

(1) Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 10 71	— — — dal 1° luglio al 31 luglio:		
	— — — — della varietà Golden Delicious:		
	— — — — dal 1° luglio al 15 luglio:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3 (1)
	— — — — uguale o superiore a 47,7 ma inferiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 46,8 ECU ma inferiore a 47,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 45,8 ECU ma inferiore a 46,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 2,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 44,8 ECU ma inferiore a 45,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 3,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 43,8 ECU ma inferiore a 44,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 42,9 ECU ma inferiore a 43,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 5,8 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 41,9 ECU ma inferiore a 42,9 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 6,8 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — inferiore a 41,9 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 26,8 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — dal 16 luglio al 31 luglio:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3 (1)
	— — — — uguale o superiore a 47,7 ECU ma inferiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 46,8 ECU ma inferiore a 47,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
— — — — uguale o superiore a 45,8 ECU ma inferiore a 46,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 2,9 ECU/ 100 kg/netto (1)	
— — — — uguale o superiore a 44,8 ECU ma inferiore a 45,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 3,9 ECU/ 100 kg/netto (1)	
— — — — inferiore a 44,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 26,8 ECU/ 100 kg/netto (1)	
0808 10 73	— — — — della varietà Granny Smith:		
	— — — — dal 1° luglio al 15 luglio:		
	— — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — uguale o superiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3 (1)
	— — — — uguale o superiore a 47,7 ECU ma inferiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 46,8 ECU ma inferiore a 47,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 45,8 ECU ma inferiore a 46,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 2,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
	— — — — uguale o superiore a 44,8 ECU ma inferiore a 45,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 3,9 ECU/ 100 kg/netto (1)
— — — — uguale o superiore a 43,8 ECU ma inferiore a 44,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto (1)	

(1) Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		
		autonomi %	convenzionali %	
1	2	3	4	
0808 10 73 (seguito)	----- uguale o superiore a 42,9 ECU ma inferiore a 43,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 5,8 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	----- uguale o superiore a 41,9 ECU ma inferiore a 42,9 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 6,8 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	----- inferiore a 41,9 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 26,8 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	----- dal 16 luglio al 31 luglio:			
	----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:			
	----- uguale o superiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3 (*)	
	----- uguale o superiore a 47,7 ECU ma inferiore a 48,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	----- uguale o superiore a 46,8 ECU ma inferiore a 47,7 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	----- uguale o superiore a 45,8 ECU ma inferiore a 46,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 2,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	----- uguale o superiore a 44,8 ECU ma inferiore a 45,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 3,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	----- inferiore a 44,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 26,8 ECU/ 100 kg/netto (*)	
	0808 10 79	----- altri:		
		----- dal 1° luglio al 15 luglio:		
----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:				
----- uguale o superiore a 48,7 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3 (*)	
----- uguale o superiore a 47,7 ECU ma inferiore a 48,7 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 46,8 ECU ma inferiore a 47,7 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 45,8 ECU ma inferiore a 46,8 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 2,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 44,8 ECU ma inferiore a 45,8 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 3,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 43,8 ECU ma inferiore a 44,8 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 42,9 ECU ma inferiore a 43,8 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 5,8 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 41,9 ECU ma inferiore a 42,9 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 6,8 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- inferiore a 41,9 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 26,8 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- dal 16 luglio al 31 luglio:				
----- con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:				
----- uguale o superiore a 48,7 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3 (*)	
----- uguale o superiore a 47,7 ECU ma inferiore a 48,7 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 46,8 ECU ma inferiore a 47,7 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 1,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 45,8 ECU ma inferiore a 46,8 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 2,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- uguale o superiore a 44,8 ECU ma inferiore a 45,8 ECU		6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 3,9 ECU/ 100 kg/netto (*)	
----- inferiore a 44,8 ECU	6 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	5,4 + 26,8 ECU/ 100 kg/netto (*)		

(*) Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 20 31	— — — — dal 1° gennaio al 31 marzo:		
	— — — — — dal 1° gennaio al 31 gennaio:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 54,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3
	— — — — — uguale o superiore a 53,8 ECU ma inferiore a 54,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 52,7 ECU ma inferiore a 53,8 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 51,6 ECU ma inferiore a 52,7 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 3,3 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,6 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 4,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 50,5 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — dal 1° febbraio al 31 marzo:		
	— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:		
	— — — — — uguale o superiore a 54,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	8,3
	— — — — — uguale o superiore a 53,8 ECU ma inferiore a 54,9 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 52,7 ECU ma inferiore a 53,8 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 51,6 ECU ma inferiore a 52,7 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 3,3 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,6 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 4,4 ECU/ 100 kg/netto
	— — — — — inferiore a 50,5 ECU	10 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	9,3 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto
	0808 20 37	— — — — dal 1° aprile al 30 aprile:	
— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:			
— — — — — uguale o superiore a 54,9 ECU		5 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto	3,3
— — — — — uguale o superiore a 53,8 ECU ma inferiore a 54,9 ECU ..		4,2 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 1,1 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 52,7 ECU ma inferiore a 53,8 ECU ..		4,2 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 2,2 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 51,6 ECU ma inferiore a 52,7 ECU ..		4,2 + 3,3 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 3,3 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,6 ECU ..		4,2 + 4,4 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 4,4 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,5 ECU ..		4,2 + 5,5 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 5,5 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 48,3 ECU ma inferiore a 49,4 ECU ..		4,2 + 6,6 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 6,6 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,3 ECU ..		4,2 + 7,7 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 7,7 ECU/ 100 kg/netto
— — — — — inferiore a 47,2 ECU	4,2 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	4,7 + 27,7 ECU/ 100 kg/netto	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
0808 20 47	<p>— — — — dal 1° luglio al 15 luglio:</p> <p>— — — — — con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 49,5 ECU</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 48,5 ECU ma inferiore a 49,5 ECU ..</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 47,5 ECU ma inferiore a 48,5 ECU ..</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 46,5 ECU ma inferiore a 47,5 ECU ..</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 45,5 ECU ma inferiore a 46,5 ECU ..</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 44,6 ECU ma inferiore a 45,5 ECU ..</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,6 ECU ..</p> <p>— — — — — uguale o superiore a 42,6 ECU ma inferiore a 43,6 ECU ..</p> <p>— — — — — inferiore a 42,6 ECU</p>	<p>5 + 29,7 ECU/ 100 kg/netto</p>	<p>2,5</p> <p>4,5 + 1 ECU/ 100 kg/netto</p> <p>4,5 + 2 ECU/ 100 kg/netto</p> <p>4,5 + 3 ECU/ 100 kg/netto</p> <p>4,5 + 4 ECU/ 100 kg/netto</p> <p>4,5 + 4,9 ECU/ 100 kg/netto</p> <p>4,5 + 5,9 ECU/ 100 kg/netto</p> <p>4,5 + 6,9 ECU/ 100 kg/netto</p> <p>4,5 + 26,8 ECU/ 100 kg/netto</p>

ALLEGATO II

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (quantità)	Aliquota dei dazi (%)	Altre modalità e condizioni
1	2	3	4	5	6
90a	2009 60	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):	14 000 t		I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vitinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie promulgate in materia
		– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:			
	2009 60 11	– – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto			
	2009 60 19	– – – altri			
		– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:			
		– – – di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:			
	2009 60 51	– – – – concentrati	46,7 + 24 ECU/ 100 kg/netto a decorrere dal- l'1. 9. 1997 fino al 31. 8. 1998: 45 + 23,2 ECU/ 100 kg/netto 46,7 a decorrere dal- l'1. 9. 1997 fino al 31. 8. 1998: 45	26,1 a decorrere dal l'1. 9. 1997 fino al 31. 8. 1998: 25,2	
	2009 60 90	– – – di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:	26,1 a decorrere dal l'1. 9. 1997 fino al 31. 8. 1998: 25,2	26,1 a decorrere dal l'1. 9. 1997 fino al 31. 8. 1998: 25,2	
		– – – – altri			

REGOLAMENTO (CE) N. 2494/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1996
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Foglio di polietilene tereftalato, di spessore inferiore o uguale a 10 micrometri, rivestito di inchiostro termografico, in rotoli di larghezza 62 cm.	3215 90 80	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3215, 3215 90 e 3215 90 80.

REGOLAMENTO (CE) N. 2495/96 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 50	204	67,4
	220	94,1
	624	146,4
	999	102,6
0709 10 40	220	197,3
	999	197,3
0709 90 79	052	89,6
	999	89,6
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	55,7
	204	46,4
	388	20,0
	448	28,2
	624	48,9
	999	39,8
	999	39,8
0805 20 31	052	67,2
	204	62,0
	999	64,6
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	55,5
	600	87,1
	624	71,3
	999	71,3
0805 30 40	052	74,9
	600	77,0
	999	76,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	45,1
	064	55,3
	400	67,7
	404	74,1
	999	60,5
0808 20 67	052	66,6
	064	79,3
	091	43,3
	400	112,8
	624	67,6
	999	73,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DECISIONE N. 2496/96/CECA DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1996****recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, e sentito il comitato consultivo,

Considerando quanto segue:

I

In virtù dell'articolo 4, lettera c) del trattato, sono proibiti le sovvenzioni o gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, concessi in qualunque forma dagli Stati membri a favore delle imprese siderurgiche.

Le norme che autorizzano in taluni casi la concessione di aiuti alla siderurgia, attualmente contenute nella decisione n. 3855/91/CECA della Commissione⁽¹⁾, riguardano gli aiuti, specifici o non specifici, finanziati dagli Stati membri sotto qualsiasi forma.

Tali norme mirano, innanzitutto, a non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e sviluppo, nonché di quelli per la tutela dell'ambiente. Le norme autorizzano inoltre gli aiuti sociali destinati a favorire la chiusura parziale di impianti, nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di tutte le attività CECA per le imprese meno competitive. La deroga per gli aiuti regionali agli investimenti concessi in determinati Stati membri è stata ora limitata alla Grecia. Tutti gli altri aiuti sono proibiti.

Questa disciplina rigorosa ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore. Essa è coerente con l'obiettivo perseguito nell'ambito della realizzazione del mercato interno. Occorre pertanto proseguire l'applicazione, seppure con alcuni adattamenti tecnici.

La decisione n. 3855/91/CECA scade il 31 dicembre 1996.

La Comunità si trova di conseguenza dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale è necessario prendere provvedimenti. Ciò considerato, occorre avvalersi dell'articolo 95, primo comma del trattato affinché la Comunità possa attuare gli scopi enunciati negli articoli 2, 3 e 4 del trattato stesso.

Per coprire il periodo residuo fino alla scadenza del trattato, la presente decisione deve applicarsi fino al 22 luglio 2002.

Per garantire la parità di trattamento tra il settore siderurgico e gli altri settori nell'accesso agli aiuti a favore della ricerca e sviluppo ed agli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune è da valutarsi alla luce della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽²⁾ e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽³⁾. Quest'ultima stabilisce una riduzione, rispetto alle disposizioni della decisione n. 3855/91/CECA, dell'intensità massima degli aiuti agli investimenti per conformarsi a nuove norme cogenti e permette invece livelli di aiuto più elevati a favore degli investimenti che consentano di raggiungere una protezione dell'ambiente significativamente superiore al minimo previsto dalle norme vigenti. Detta disciplina ammette inoltre, seppur limitatamente, la possibilità di aiuti al funzionamento, in particolare per quanto concerne l'esenzione dalle imposte ambientali nei casi in cui sia necessario per evitare che le imprese siano svantaggiate rispetto ad imprese concorrenti stabilite in paesi nei quali non esistono misure analoghe.

In caso di cessazione di ogni attività CECA da parte di un'impresa, gli aiuti per la chiusura potranno essere versati senza restrizioni inerenti alla natura della produzione siderurgica dell'impresa stessa. Poiché le norme relative agli aiuti per le chiusure contenute nella decisione n. 3855/91/CECA consentivano detti aiuti solo nel caso in cui l'impresa che effettuava la chiusura dei propri impianti siderurgici non appartenesse ad un gruppo di cui facevano parte altre imprese CECA, di fatto la portata pratica di tali disposizioni era alquanto limitata. Pertanto, al fine di favorire ulteriori riduzioni di capacità nel settore siderurgico, occorre che la presente decisione autorizzi anche gli aiuti per le chiusure a favore di imprese appartenenti ad un gruppo di cui fanno parte altre imprese siderurgiche, a condizione che l'impresa beneficiaria sia effettivamente autonoma e che il gruppo nel suo complesso non aumenti la capacità residua per un periodo di cinque anni.

Per evitare qualsiasi discriminazione dovuta alle molteplici forme che gli aiuti di Stato possono assumere, occorre che i trasferimenti di risorse statali ad imprese pubbliche o private, sotto forma di assunzione di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure analoghe, siano

(1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

(2) GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5.

(3) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

soggetti alle procedure applicate in materia di aiuti, in modo che la Commissione possa accertare se siffatte operazioni comportano elementi di aiuto. Si riterrà che sussistono elementi di aiuto qualora risulti che il trasferimento finanziario non configura un autentico conferimento di capitale di rischio quale sarebbe operato da un investitore operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. La compatibilità degli eventuali elementi di aiuto con il trattato dovrà essere valutata dalla Commissione alla luce dei criteri della presente decisione. A tal fine, occorre che tutti gli interventi finanziari di cui sopra siano notificati alla Commissione e non possano essere effettuati se, prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'articolo 6, paragrafo 6, la Commissione, constatando che essi comportano elementi di aiuto, abbia deciso di avviare nei loro confronti il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

La presente decisione deve essere applicata nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità concernenti gli aiuti di Stato al settore siderurgico.

Al fine di assicurare la trasparenza in materia di aiuti, la Commissione deve elaborare ogni anno una relazione sull'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principi

1. Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5.

2. Sono considerati aiuti anche gli elementi di aiuto presenti nei trasferimenti di risorse statali da parte degli Stati membri, degli enti territoriali o di altri organismi a favore di imprese siderurgiche — sotto forma di assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (tra cui i prestiti obbligazionari convertibili in azioni oppure i prestiti concessi a condizioni non di mercato o il cui tasso d'interesse o il rimborso dipendono almeno in parte dai risultati dell'impresa, le garanzie su prestiti e i trasferimenti immobiliari) — i quali trasferimenti non configurino un effettivo apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi di un investitore in un'economia di mercato.

3. Gli aiuti ai sensi della presente decisione possono essere concessi soltanto previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 e non possono essere erogati dopo il 22 luglio 2002.

Articolo 2

Aiuti a favore della ricerca e sviluppo

Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e sviluppo

possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che siano conformi alle norme stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 45 del 17 febbraio 1996 ⁽¹⁾.

Articolo 3

Aiuti per la tutela dell'ambiente

Gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 72 del 10 marzo 1994, nonché ai relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica CECA, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Aiuti per le chiusure

1. Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a finanziare le indennità versate ai dipendenti di imprese siderurgiche CECA soggetti a provvedimenti di riduzione del personale o di pensionamento anticipato, a condizione che:

- a) le indennità siano effettivamente riconducibili alla chiusura parziale o totale di impianti siderurgici regolarmente in esercizio fino alla data di notificazione degli aiuti e la cui chiusura non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle decisioni della Commissione n. 257/80/CECA ⁽²⁾, n. 2320/81/CECA ⁽³⁾, n. 3484/85/CECA ⁽⁴⁾, n. 218/89/CECA ⁽⁵⁾, n. 322/89/CECA ⁽⁶⁾, n. 3855/91/CECA ⁽⁷⁾, 94/257/CECA ⁽⁸⁾, 94/258/CECA ⁽⁹⁾, 94/259/CECA ⁽¹⁰⁾, 94/260/CECA ⁽¹¹⁾, 94/261/CECA ⁽¹²⁾, 94/1075/CECA ⁽¹³⁾ e 96/315/CECA ⁽¹⁴⁾ sugli aiuti all'industria siderurgica ovvero dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

⁽¹⁾ Le disposizioni di cui al paragrafo 5.10.3. della disciplina, applicabili ad un progetto di ricerca che rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di RST in corso, si applicano anche agli aiuti a favore di un progetto di ricerca elaborato nell'ambito di un progetto o un programma di RST relativo alla siderurgia CECA.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 76.

⁽⁶⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 52.

⁽⁹⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 58.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 64.

⁽¹¹⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 71.

⁽¹²⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 77.

⁽¹³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1994, pag. 18.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 121 del 21. 5. 1996, pag. 16.

b) le indennità non superino l'ammontare normalmente previsto dalle norme vigenti negli Stati membri alla data del 1° gennaio 1996 e

c) gli aiuti non superino il 50 % della parte di dette indennità che non è coperta direttamente, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato, dallo Stato membro e/o dalla Comunità, secondo le modalità stabilite dalla Commissione nelle convenzioni bilaterali, e che resta quindi a carico delle imprese.

2. Gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali imprese:

a) abbiano acquisito la personalità giuridica anteriormente al 1° gennaio 1996,

b) abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione degli aiuti di cui trattasi, a norma dell'articolo 6,

c) non abbiano modificato la struttura della loro produzione e dei loro impianti dal 1° gennaio 1996,

d) non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità⁽¹⁾, da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse, direttamente o indirettamente, una tale impresa,

e) procedano alla chiusura e alla demolizione degli impianti utilizzati per la produzione siderurgica CECA entro sei mesi dalla cessazione della produzione ovvero entro sei mesi dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, se quest'ultima data è posteriore, e

f) la chiusura dei loro impianti non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle decisioni citate al paragrafo 1, lettera a), ovvero dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, oppure ai fini di un parere favorevole a norma dell'articolo 54 del trattato.

L'ammontare di tali aiuti non deve superare il più elevato dei due seguenti valori, accertati da una perizia indipendente:

a) valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti tutti i vantaggi che l'impresa beneficiaria ricava dalla loro chiusura, o

b) valore contabile residuo degli impianti, depurato in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1996, della parte di queste ultime che supera il tasso d'inflazione nazionale.

3. Gli aiuti a favore delle imprese siderurgiche che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, primo

comma, lettere a), b), c), e) ed f), ma che sono controllate direttamente o indirettamente da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica, o controllano esse stesse, direttamente o indirettamente, una tale impresa, possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

a) almeno sei mesi prima dell'erogazione dell'aiuto, l'impresa da chiudere costituisca effettivamente e giuridicamente un'entità distinta rispetto alla struttura del gruppo;

b) i conti dell'impresa da chiudere, certificati da un revisore indipendente accettato dalla Commissione, forniscano un quadro veritiero ed accurato delle attività e passività ad essa attribuibili;

c) si operi una riduzione effettiva e verificabile della capacità produttiva, in modo da produrre nel tempo un vantaggio significativo per l'intero settore in termini di riduzione di capacità di prodotti siderurgici CECA interessati dalla chiusura, ottenuta sull'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della chiusura sovvenzionata o, se posteriore, dalla data dell'ultimo versamento degli aiuti approvati a norma del presente articolo, e in modo da produrre un notevole miglioramento complessivo del rapporto domanda-offerta sul mercato, e

d) la chiusura parziale in questione non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'applicazione della decisione della Commissione del 19 ottobre 1994⁽²⁾.

L'ammontare di tali aiuti non deve superare la media dei due seguenti valori, accertati da una perizia indipendente:

a) valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti tutti i vantaggi che l'impresa beneficiaria ricava dalla loro chiusura, o

b) valore contabile residuo degli impianti, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1996, della parte di queste ultime che supera il tasso d'inflazione nazionale.

4. Tutti gli aiuti approvati in forza dei paragrafi 2 e 3 sono sottoposti all'esame di un revisore indipendente accettato dalla Commissione per accertare che non siano superati i limiti di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 3, secondo comma, e garantire la restituzione di qualsiasi aiuto versato in eccesso.

Articolo 5

Disposizioni speciali

Possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 2000 gli aiuti agli investimenti concessi ad imprese siderurgiche in forza di regimi

⁽¹⁾ GU CECA n. 9 dell'11. 5. 1995, pagg. 354/54.

⁽²⁾ GU n. C 390 del 31. 12. 1994, pag. 20.

generali di aiuti regionali, purché l'impresa beneficiaria sia stabilita in Grecia, l'aiuto totale non superi l'importo di 50 milioni di ECU e l'investimento sovvenzionato non determini un incremento della capacità produttiva.

Articolo 6

Procedura

1. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile affinché possa presentare le proprie osservazioni, i progetti diretti ad istituire o a modificare gli aiuti di cui agli articoli da 2 a 5. La Commissione è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti già oggetto di decisione in forza del trattato CE.

Se lo Stato membro che eroga l'aiuto non coincide con lo Stato nel cui territorio avrebbe luogo la chiusura, la notificazione dei progetti di aiuto ai sensi dell'articolo 4 è trasmessa alla Commissione congiuntamente da entrambi gli Stati membri.

Le notificazioni dei progetti di aiuti sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2001.

2. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile affinché possa presentare le proprie osservazioni, e comunque entro il 31 dicembre 2001, tutti i progetti di trasferimenti di risorse pubbliche a favore di imprese siderurgiche, sotto forma di assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale, garanzie su prestiti, indennità o misure analoghe, da parte di Stati membri, autorità regionali o locali o altri organismi.

La Commissione accerta se questi interventi contengono elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e, in caso affermativo, ne valuta la compatibilità con il mercato comune in base alle disposizioni degli articoli da 2 a 5.

3. La Commissione richiede il parere degli Stati membri sui progetti di aiuti per le chiusure, nonché sugli altri progetti importanti di aiuti notificati, prima di pronunciarsi al riguardo. Essa informa gli Stati membri delle decisioni adottate in merito a ciascun progetto di aiuto, precisando la natura e il volume dell'aiuto.

4. Ai progetti di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite.

Dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di presentare osservazioni, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 88, primo comma del trattato, ordinando a detto Stato membro di sospendere l'erogazione dei fondi fino all'approvazione da parte della Commissione. Qualora uno Stato membro non

si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato.

Dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di presentare osservazioni, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 88, primo comma del trattato, ordinando a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio tutti i fondi già erogati in violazione del primo comma del presente paragrafo e dell'articolo 4, lettera c) del trattato. Il recupero viene eseguito conformemente alle procedure ed alle norme di legge dello Stato membro di cui trattasi e comprende gli interessi, calcolati sulla base del tasso utilizzato come tasso di riferimento per la valutazione dei regimi di aiuti regionali, a decorrere dalla data di erogazione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato.

5. La Commissione, qualora ritenga che un determinato intervento finanziario possa costituire aiuto di Stato a norma dell'articolo 1 o dubiti circa la compatibilità di un determinato aiuto con le disposizioni della presente decisione, ne informa lo Stato membro interessato, invitando altresì le parti interessate e gli altri Stati membri a presentare osservazioni. Se, dopo aver ricevuto tali osservazioni ed aver dato modo allo Stato membro interessato di pronunciarsi in proposito, conclude che l'intervento in oggetto costituisce un aiuto incompatibile con le disposizioni della presente decisione, la Commissione adotta una decisione entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per valutare la misura progettata. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato.

6. Se entro due mesi dalla data di ricevimento della notificazione completa del progetto la Commissione non ha avviato il procedimento di cui al paragrafo 5 ovvero non ha reso nota altrimenti la propria posizione, può essere data esecuzione alle misure progettate a condizione che lo Stato membro abbia previamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso. Il termine è di tre mesi nel caso di consultazione degli Stati membri secondo il paragrafo 3.

Articolo 7

Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso del semestre precedente, sull'uso che ne è stato fatto e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo. Le relazioni contengono informazioni su tutti gli interventi finanziari degli Stati membri o delle autorità regionali o locali relativi alle imprese siderurgiche pubbliche. Le relazioni vengono presentate entro due mesi dalla fine di ciascun semestre.

*Articolo 8***Relazioni della Commissione**

La Commissione elabora ogni anno relazioni sull'applicazione della presente decisione destinate al Consiglio e, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Comitato consultivo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

*Articolo 9***Validità**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Essa scade il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA

Per tutti gli aiuti di Stato la tutela dell'ambiente la Commissione, se necessario, imporrà condizioni e limiti rigorosi onde evitare aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. Ai fini dell'esame di detti aiuti la Commissione si avvarrà di periti esterni e consulterà gli Stati membri.

Aiuti destinati ad aiutare le imprese ad adeguare impianti esistenti a nuove norme cogenti

- a) Nell'interpretare il paragrafo 3.2 lettera A della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, la Commissione autorizzerà una maggiorazione dell'intensità di aiuto soltanto per le piccole e medie imprese.
- b) Nei confronti delle imprese che, anziché adeguare impianti o attrezzature in servizio da almeno due anni, decidano di sostituirli con nuovi impianti conformi alle nuove norme, si seguirà il seguente approccio:
 - i) I costi inerenti all'adeguamento di un impianto o attrezzature esistenti (ossia la base di ammissibilità dell'aiuto) devono essere comprovati non solo dall'investitore ma anche, eventualmente, da periti esterni;
 - ii) La Commissione analizzerà il contesto economico ed ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature in servizio. In linea di massima una decisione di procedere ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto o delle attrezzature esistenti, non potrà beneficiare di aiuti. Perché il nuovo investimento possa beneficiare di un aiuto, l'impianto o le attrezzature esistenti sostituiti dovranno avere una durata di vita residua significativa (almeno il 25 %).

Aiuti diretti ad incoraggiare le imprese o migliorare in modo significativa la tutela dell'ambiente

- a) Qualora le imprese decidano di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme cogenti, oltre a soddisfare i criteri enunciati sopra alla lettera b), punto ii), l'investitore dovrà dimostrare di avere chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori implicanti investimenti addizionali, vale a dire che una soluzione a costi inferiori avrebbe permesso di soddisfare le nuove norme ambientali. In ogni caso la maggiorazione dell'aiuto si applicherebbe unicamente all'investimento connesso al maggior grado di tutela ambientale conseguito, previa detrazione di qualsiasi vantaggio che ne derivi in termini di diminuzione dei costi di produzione.
- b) Nel caso di imprese che migliorino notevolmente il livello di tutela ambientale, oltre ad applicare i criteri di cui alla lettera b), punto ii) sarà detratto qualsiasi vantaggio in termini di riduzione dei costi di produzione derivante da tali miglioramenti significativi.
- c) Oltre ai criteri di cui sopra, gli investimenti effettuati unicamente a fini di tutela ambientale saranno esaminati sotto il profilo della loro rispondenza ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾.

(1) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, recante apertura di un contingente tariffario di carni di tacchino provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo stato d'Israele⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2615/95 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, le disposizioni di quest'ultimo relative al commercio sono state messe in applicazione dalla decisione 96/206/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo stato d'Israele, dall'altra⁽⁴⁾, firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽⁶⁾; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regime è applicabile soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, per cui è opportuno riportare sul contingente previsto per il 1997 quello fissato per il 1996;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti del gruppo II di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dai protocolli n. 1 dell'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e lo stato d'Israele, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, l'aliquota di riduzione del dazio doganale è quella in vigore durante il periodo designato all'articolo 2, per il quale è richiesto il titolo d'importazione.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

(1) GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 7.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 88.

(3) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(4) GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno della domanda di titolo. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
- b) La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

- c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.
- d) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 2497/96
 Forordning (EF) nr. 2497/96
 Verordnung (EG) Nr. 2497/96
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96
 Regulation (EC) No 2497/96
 Règlement (CE) n° 2497/96
 Regolamento (CE) n. 2497/96
 Verordening (EG) nr. 2497/96
 Regulamento (CE) n° 2497/96
 Asetus (EY) N:o 2497/96
 Förordning (EG) nr 2497/96;

- e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

riduzione del dazio della TDC a norma del:

Reglamento (CE) n° 2497/96
 Forordning (EF) nr. 2497/96
 Verordnung (EG) Nr. 2497/96
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96
 Regulation (EC) No 2497/96
 Règlement (CE) n° 2497/96
 Regolamento (CE) n. 2497/96
 Verordening (EG) nr. 2497/96
 Regulamento (CE) n° 2497/96
 Asetus (EY) N:o 2497/96

*Förordning (EG) nr 2497/96.**Articolo 4*

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997, le domande possono essere introdotte soltanto nei primi dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né allo stesso Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 implicano la costituzione di una cauzione di 20 ecu per 100 kg.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo in causa. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II se non sono state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.

5. La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

Articolo 5

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento precitato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 7

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato da Israele conformemente ai protocolli n. 3 allegati all'accordo di associazione e all'accordo interinale suindicati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio della TDC applicabile (ECU/t)	Contingenti tariffari (t)	
			1. 1. 1997 — 31. 12. 1997	Anni successivi
I1	0207 25 10	170	2 800	1 400
	0207 25 90	186		
	0207 27 30	134		
	0207 27 40	93		
	0207 27 50	339		
	0207 27 60	127		
	0207 27 70	230		

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 2497/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI.D.3

Settore pollame

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto	Data:	Periodo:
Israele		

Stato membro:

Speditore:

Responsabile a cui rivolgersi:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI.D.3

Telefax: (32 2) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
	Peso prodotto
I1	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 2497/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3

SETTORE POLLAME

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto Israele	Data:	Periodo:
---	-------	----------

Stato membro:

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (Nome e indirizzo)	Quantitativo (t)
			Peso prodotto
II			
		Totale per gruppo (t)	

REGOLAMENTO (CE) N. 2498/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall'altra⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applica-

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹²⁾, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;

considerando inoltre che, in virtù del regolamento (CE) n. 1926/96, la Comunità ha istituito un contingente tariffario per le importazioni di carni ovine e caprine dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania;

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

considerando che, per il 1997, i contingenti tariffari di cui trattasi devono venire aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95⁽²⁾;

considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; che serve pertanto un coefficiente di conversione;

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, in particolare, una riduzione dei dazi e un aumento di determinati contingenti per l'importazione a partire dai paesi associati dell'Europa orientale; che detto regolamento prevede inoltre l'importazione di riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria;

considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96;

considerando che è opportuno inserire tale proroga nel regolamento (CE) n. 1439/95;

considerando che la proroga delle misure di cui al regolamento (CE) n. 3066/95 è valida soltanto per un anno e che relativamente a tale periodo occorre pertanto prevedere una deroga a talune norme definite nel regolamento (CE) n. 1439/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari per i settori delle carni ovine e caprine e prevede talune deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati

negli allegati, e di riproduttori vivi di razza pura della specie caprina del codice 0104 20 10 provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica ceca e dalla Bulgaria, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato I.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice NC 0104 20 10, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato II.

3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato III.

4. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato IV, parte A.

5. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, sono indicati nell'allegato IV, parte B.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte B del regolamento (CE) n. 1439/95.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

Articolo 5

1. Con l'espressione «equivalente peso carcassa» utilizzata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

Articolo 6

Le deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 sono le seguenti.

1) Il titolo II, parte A è applicabile, *mutatis mutandis*, all'importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10 per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria.

2) All'articolo 14, paragrafo 1, dopo il numero di codice 0104 20 90 è inserito il seguente membro di frase: «nonché, per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice 0104 20 10».

3) All'articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

— Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

— Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]

— Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

— Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]

— Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

— Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)

— Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) n° 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]

— Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteeseen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]

— Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 (PER IL 1997)

Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero

	<i>(in tonnellate)</i>
Argentina	23 000
Australia	18 650
Cile	3 000
Nuova Zelanda	226 700
Uruguay	5 800
Islanda	1 350
Bosnia-Erzegovina	850
Croazia	450
Slovenia	50
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1 750

ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (PER IL 1997)

Dazio zero

	Animali vivi	Carni
Polonia (1)	9 200	—
Romania (1)	813	113
Ungheria (1)	11 450	2 030
Bulgaria (1)	3 123	1 890
Repubblica ceca	830	830
Repubblica slovacca	1 670	1 670

(1) Per alcuni quantitativi limitati è consentito scegliere tra animali vivi e carni.

*ALLEGATO III***QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 (PER IL 1997)****Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %**

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	215 tonnellate
--------------------------------------	----------------

*ALLEGATO IV***A. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 (PER IL 1997)****Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %**

Altri	105 tonnellate
-------	----------------

B. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 (PER IL 1997)**Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) — Dazio zero**

Altri (di cui Groenlandia 100 t, Færøer 20 t ed Estonia, Lettonia e Lituania 107,5 t)	407,5 tonnellate
--	------------------

REGOLAMENTO (CE) N. 2499/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/96⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è necessario adattare nel contempo il titolo del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

A partire dal 1° gennaio 1997 il volume dei quantitativi indicati nell'allegato I è scaglionato come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.»

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(4) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(6) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. FORMAGGI ORIGINARI DELLA ROMANIA

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei dazi doganali pari all'80 %.

<i>(in tonnellate)</i>							
Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 31. 12. 1997	dall'1. 1. al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 29	{ Kashkaval Sacele (!) Kashkaval Penteleu (!) Kashkaval Dalia (!) Kashkaval afumat Vidraru (!) Kashkaval afumat Fetesti (!) } { Brinza Moieciu (!) Brinza Vaca (!) Brinza de Burduf (!) Brinza topita Carpati (!) }	} 1 333,3	1 533,3	766,650 (!)	1 533,3 (!)	66,650 (!)	133,3 (!)
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88							

(!) Ottenuto da latte vaccino.

(?) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

B. FORMAGGI ORIGINARI DELLA BULGARIA

1. Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione del dazio doganale pari all'80 %.

<i>(in tonnellate)</i>							
Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 31. 12. 1997	dall'1. 1. al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	{ Formaggio bianco di latte vaccino in salamioa } Kashkaval Vitosha di latte vaccino	} 2 233,3	2 233,3	1 116,650 (!)	2 233,3 (!)	116,650 (!)	233,3 (!)
ex 0406 90 29							

(!) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

2. I quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato fruiscono di una esenzione dai dazi doganali.

<i>(in tonnellate)</i>				
Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 31. 12. 1997
ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	} Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca	200	200	400

REGOLAMENTO (CE) N. 2500/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la

Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96;

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/96 ⁽⁸⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

A partire dal 1° gennaio 1997, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato come segue:

- 25 % per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽⁶⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 3 550	3 800	4 100	2 050	4 100
0402 21 19	Latte intero in polvere					
0402 21 99	Latte intero in polvere					
0405 10 11	Burro	1 200	1 300	1 400	700	1 400
0405 10 19						
0406	Formaggi e latticini	2 400	2 600	2 800	1 400	2 800

B. 1. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA

Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 1 980	2 110	2 240	1 120	2 240
0402 21 19	Latte scremato in polvere					
0402 21 91	Latte scremato in polvere					
0405 10 11	Burro	780	840	910	455	910
0405 10 19						
ex 0406 40 90	Niva	} 600	650	700	350	700
0406 90 29	Kashkaval					
ex 0406 90	Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec					

B. 2. PRODOTTI ORIGINARI DELLA SLOVACCHIA

Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 1 020	1 090	1 160	580	1 160
0402 21 19	Latte scremato in polvere					
0402 21 91	Latte scremato in polvere					
0405 10 11	Burro	420	460	490	245	490
0405 10 19						
ex 0406 40 90	Niva	} 600	650	700	350	700
0406 90 29	Kashkaval					
ex 0406 90	Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec					

C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

1. Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bocskai, Ban, Delicaci cheese "Moson", Delicaci cheese "Pelso", Goya, Hamshaped cheese, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany	1 200	1 300	1 400	700	1 900

2. Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bocskai, Ban, Delicaci cheese "Moson", Delicaci cheese "Pelso", Goya, Hamshaped cheese, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany	250	250

REGOLAMENTO (CE) N. 2501/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

recante modalità d'applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il 1997, l'apertura di un contingente tariffario di 178 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la

serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1996; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori che al 1° gennaio 1997 non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il 1997, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi del 1997;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽⁵⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(7) GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indipendentemente dalle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione di 169 000 bovini giovani maschi destinati all'ingrasso e di 153 000 animali vivi della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, le importazioni nella Comunità di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49 indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio⁽¹⁾, originari dei paesi elencati nell'allegato I, sono soggette alle misure di gestione fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Per il 1997 possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 178 000 animali di cui al codice NC 0102 90 05, originari dei paesi elencati nell'allegato I.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 124 600 capi, è ripartita tra:

— gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1994, 1995 o 1996 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II,

e

— gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento:

— nel corso del 1994 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, per il rispettivo paese di stabilimento, sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994,

e

— nel corso del 1995 o del 1996 animali nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, lettera b);

b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 53 400 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1996, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a).

Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.

4. La ripartizione della quota di 124 600 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo

3, lettera a), effettuate negli anni 1994, 1995 e 1996 e comprovate conformemente al paragrafo 6.

5. La ripartizione della quota di 53 400 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

6. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1997, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 17 gennaio 1997.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate, della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 17 gennaio 1997.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora via sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritto d'importazione.

3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori fino al 30 giugno 1997, entro un massimo del 50 % di diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le restanti quantità saranno rilasciati a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05;

c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

Reglamento (CE) n° 2501/96

Forordning (EF) nr. 2501/96

Verordnung (EG) Nr. 2501/96

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2501/96

Regulation (EC) No 2501/96

Règlement (CE) n° 2501/96

Regolamento (CE) n. 2501/96

Verordening (EG) nr. 2501/96

Reglamento (CE) n° 2501/96

Asetus (EY) N:o 2501/96

Förordning (EG) nr 2501/96.

5. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1997.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR. I rilasciati dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 8

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 9

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire la cauzione di 3 ECU per capo relativa al titolo d'importazione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e la cauzione di 1 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 8 per gli animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata. La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 10

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

- Ungheria,
- Polonia,
- Repubblica ceca,
- Slovacchia,
- Romania,
- Bulgaria,
- Lituania,
- Lettonia,
- Estonia.

ALLEGATO II

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Regolamenti della Commissione:

- a) (CE) n. 3409/93 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22)
- b) (CE) n. 3076/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8)
- (CE) n. 1566/95 (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24)
- (CE) n. 2491/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36)
- (CE) n. 3018/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58)
- (CE) n. 403/96 (GU n. L 55 del 6. 3. 1996, pag. 9)
- (CE) n. 1110/96 (GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 15)
- (CE) n. 1462/96 (GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 34).

ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2501/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: Telefax:

Telefono:

REGOLAMENTO (CE) N. 2502/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e fissa i quantitativi disponibili nel settore delle carni suine, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei in conformità del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che sono state accordate concessioni per alcuni prodotti del settore delle carni suine a norma del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/96⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del

regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/96;

considerando che sono stati accordati a norma del regolamento (CE) n. 3066/95 alcuni quantitativi annuali, ma applicabili soltanto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996; che per garantire la continuità del regime d'importazione è opportuno prorogare i contingenti tariffari previsti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 63.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio (¹)
1	1601 00 91	6 640	20 %
2	1602 49 15 1602 49 19 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 30 1602 49 50	558	20 %
3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	1 500	20 %
4	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	30 170	20 %
H 1	1501 00 19	2 400	164 ECU/t
H 2	1601 00 91	500	1 759 ECU/t

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

B. Prodotti originari della Repubblica di Polonia

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio (¹)
5	0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 12 11 0210 12 19 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89	3 000	20 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio (¹)
6	1601 00 91 1601 00 99	2 250	20 %
7	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	9 600	20 %
8	0103 92 19	1 400	20 %
9	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	9 800	20 %

(¹) Aliquota del dazio convenzionale.

(²) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

C. Prodotti originari della Repubblica ceca

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio (¹)
10	0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	4 270	20 %
11	1602 41 10 1602 42 10 1602 49	710	20 %

(¹) Aliquota del dazio convenzionale.

(²) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

D. Prodotti originari della Repubblica slovacca

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio (¹)
12	0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	2 130	20 %
13	1602 41 10 1602 42 10 1602 49	210	20 %

(¹) Aliquota del dazio convenzionale.

(²) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Bulgaria

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio (¹)
14	0203 11 10 0203 29 55 (²)	230	20 %

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

B. Prodotti originari della Romania

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio (¹)
15	1601 00 91 1601 00 99	1 020	20 %
16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	2 043	20 %
17	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	14 470	20 %

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

REGOLAMENTO (CE) N. 2503/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1996

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi e non rilasciare i titoli per alcuni di questi prodotti le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997.

2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate prima del 20 dicembre 1996 attualmente pendenti.

3. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate a partire dal 20 dicembre 1996 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 30 dicembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 2504/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	+	4,748	0402 21 99 9600	+	131,29
0401 10 90 9000	+	4,748	0402 21 99 9700	+	137,24
0401 20 11 9100	+	4,748	0402 21 99 9900	+	143,96
0401 20 11 9500	+	7,340	0402 29 15 9200	+	0,6300
0401 20 19 9100	+	4,748	0402 29 15 9300	+	0,9530
0401 20 19 9500	+	7,340	0402 29 15 9500	+	1,0040
0401 20 91 9100	+	9,775	0402 29 15 9900	+	1,0802
0401 20 91 9500	+	11,39	0402 29 19 9200	+	0,6300
0401 20 99 9100	+	9,775	0402 29 19 9300	+	0,9530
0401 20 99 9500	+	11,39	0402 29 19 9500	+	1,0040
0401 30 11 9100	+	14,62	0402 29 19 9900	+	1,0802
0401 30 11 9400	+	22,55	0402 29 91 9100	+	1,0878
0401 30 11 9700	+	33,87	0402 29 91 9500	+	1,1851
0401 30 19 9100	+	14,62	0402 29 99 9100	+	1,0878
0401 30 19 9400	+	22,55	0402 29 99 9500	+	1,1851
0401 30 19 9700	+	33,87	0402 91 11 9110	+	4,748
0401 30 31 9100	+	40,34	0402 91 11 9120	+	9,775
0401 30 31 9400	+	63,00	0402 91 11 9310	+	14,00
0401 30 31 9700	+	69,47	0402 91 11 9350	+	17,15
0401 30 39 9100	+	40,34	0402 91 11 9370	+	20,85
0401 30 39 9400	+	63,00	0402 91 19 9110	+	4,748
0401 30 39 9700	+	69,47	0402 91 19 9120	+	9,775
0401 30 91 9100	+	79,18	0402 91 19 9310	+	14,00
0401 30 91 9400	+	116,37	0402 91 19 9350	+	17,15
0401 30 91 9700	+	135,80	0402 91 19 9370	+	20,85
0401 30 99 9100	+	79,18	0402 91 31 9100	+	19,31
0401 30 99 9400	+	116,37	0402 91 31 9300	+	24,65
0401 30 99 9700	+	135,80	0402 91 39 9100	+	19,31
0402 10 11 9000	+	63,00	0402 91 39 9300	+	24,65
0402 10 19 9000	+	63,00	0402 91 51 9000	+	22,55
0402 10 91 9000	+	0,6300	0402 91 59 9000	+	22,55
0402 10 99 9000	+	0,6300	0402 91 91 9000	+	79,18
0402 21 11 9200	+	63,00	0402 91 99 9000	+	79,18
0402 21 11 9300	+	95,30	0402 99 11 9110	+	0,0475
0402 21 11 9500	+	100,40	0402 99 11 9130	+	0,0978
0402 21 11 9900	+	108,00	0402 99 11 9150	+	0,1336
0402 21 17 9000	+	63,00	0402 99 11 9310	+	16,14
0402 21 19 9300	+	95,30	0402 99 11 9330	+	19,37
0402 21 19 9500	+	100,40	0402 99 11 9350	+	25,75
0402 21 19 9900	+	108,00	0402 99 19 9110	+	0,0475
0402 21 91 9100	+	108,78	0402 99 19 9130	+	0,0978
0402 21 91 9200	+	109,53	0402 99 19 9150	+	0,1336
0402 21 91 9300	+	110,88	0402 99 19 9310	+	16,14
0402 21 91 9400	+	118,51	0402 99 19 9330	+	19,37
0402 21 91 9500	+	121,15	0402 99 19 9350	+	25,75
0402 21 91 9600	+	131,29	0402 99 31 9110	+	0,2094
0402 21 91 9700	+	137,24	0402 99 31 9150	+	26,81
0402 21 91 9900	+	143,96	0402 99 31 9300	+	0,4034
0402 21 99 9100	+	108,78	0402 99 31 9500	+	0,6947
0402 21 99 9200	+	109,53	0402 99 39 9110	+	0,2094
0402 21 99 9300	+	110,88	0402 99 39 9150	+	26,81
0402 21 99 9400	+	118,51	0402 99 39 9300	+	0,4034
0402 21 99 9500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6947	0404 90 29 9160	+	136,02
0402 99 91 9000	+	0,7918	0404 90 29 9180	+	142,66
0402 99 99 9000	+	0,7918	0404 90 81 9100	+	0,6194
0403 10 11 9400	+	4,748	0404 90 81 9910	+	0,0475
0403 10 11 9800	+	7,340	0404 90 81 9950	+	16,00
0403 10 13 9800	+	9,775	0404 90 83 9110	+	0,6194
0403 10 19 9800	+	14,62	0404 90 83 9130	+	0,9445
0403 10 31 9400	+	0,0475	0404 90 83 9150	+	0,9950
0403 10 31 9800	+	0,0734	0404 90 83 9170	+	1,0703
0403 10 33 9800	+	0,0978	0404 90 83 9911	+	0,0475
0403 10 39 9800	+	0,1462	0404 90 83 9913	+	0,0978
0403 90 11 9000	+	61,94	0404 90 83 9915	+	0,1462
0403 90 13 9200	+	61,94	0404 90 83 9917	+	0,2255
0403 90 13 9300	+	94,45	0404 90 83 9919	+	0,3387
0403 90 13 9500	+	99,50	0404 90 83 9931	+	16,00
0403 90 13 9900	+	107,03	0404 90 83 9933	+	19,20
0403 90 19 9000	+	107,83	0404 90 83 9935	+	25,52
0403 90 31 9000	+	0,6194	0404 90 83 9937	+	26,55
0403 90 33 9200	+	0,6194	0404 90 89 9130	+	1,0783
0403 90 33 9300	+	0,9445	0404 90 89 9150	+	1,1746
0403 90 33 9500	+	0,9950	0404 90 89 9930	+	0,4843
0403 90 33 9900	+	1,0703	0404 90 89 9950	+	0,6947
0403 90 39 9000	+	1,0783	0404 90 89 9990	+	0,7918
0403 90 51 9100	+	4,748	0405 10 11 9500	+	185,37
0403 90 51 9300	+	7,340	0405 10 11 9700	+	190,00
0403 90 53 9000	+	9,775	0405 10 19 9500	+	185,37
0403 90 59 9110	+	14,62	0405 10 19 9700	+	190,00
0403 90 59 9140	+	22,55	0405 10 30 9100	+	185,37
0403 90 59 9170	+	33,87	0405 10 30 9300	+	190,00
0403 90 59 9310	+	40,34	0405 10 30 9500	+	185,37
0403 90 59 9340	+	63,00	0405 10 30 9700	+	190,00
0403 90 59 9370	+	69,47	0405 10 50 9100	+	185,37
0403 90 59 9510	+	79,18	0405 10 50 9300	+	190,00
0403 90 59 9540	+	116,37	0405 10 50 9500	+	185,37
0403 90 59 9570	+	135,80	0405 10 50 9700	+	190,00
0403 90 61 9100	+	0,0475	0405 10 90 9000	+	196,95
0403 90 61 9300	+	0,0734	0405 20 90 9500	+	173,78
0403 90 63 9000	+	0,0978	0405 20 90 9700	+	180,73
0403 90 69 9000	+	0,1462	0405 90 10 9000	+	240,00
0404 90 21 9100	+	61,94	0405 90 90 9000	+	190,00
0404 90 21 9910	+	4,748	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9950	+	13,87	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 23 9120	+	61,94		039	—
0404 90 23 9130	+	94,45		099	24,03
0404 90 23 9140	+	99,50		400	24,72
0404 90 23 9150	+	107,03		...	36,05
0404 90 23 9911	+	4,748	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9913	+	9,775		039	—
0404 90 23 9915	+	14,62		099	22,36
0404 90 23 9917	+	22,55		400	22,99
0404 90 23 9919	+	33,87		...	33,54
0404 90 23 9931	+	13,87	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9933	+	17,00		039	—
0404 90 23 9935	+	20,66		099	9,820
0404 90 23 9937	+	24,43		400	11,78
0404 90 23 9939	+	25,54		...	14,73
0404 90 29 9110	+	107,83			
0404 90 29 9115	+	108,54			
0404 90 29 9120	+	109,89			
0404 90 29 9130	+	117,46			
0404 90 29 9135	+	120,05			
0404 90 29 9150	+	130,11			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	41,70		039	—
	400	50,04		099	12,55
	...	62,55		400	12,55
0406 10 20 9620	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	099	45,73		039	—
	400	54,87		099	18,41
	...	68,59		400	18,41
0406 10 20 9630	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	099	51,63		039	—
	400	61,95		099	12,55
	...	77,44		400	12,55
0406 10 20 9640	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	099	60,59		039	—
	400	72,70		099	18,41
	...	90,88		400	18,41
0406 10 20 9650	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	099	63,07		039	—
	400	38,26		099	26,79
	...	94,61		400	26,79
0406 10 20 9660	+	—		...	40,18
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	099	16,77		099	18,41
	400	20,12		400	18,41
	...	25,15		...	27,62
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	099	20,33		099	26,79
	400	24,39		400	26,79
	...	30,49		...	40,18
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		099	26,79
0406 20 90 9913	037	—		400	26,79
	039	—		...	40,18
	099	39,59	0406 30 39 9950	037	—
	400	47,50		039	—
	...	59,38		099	31,78
0406 20 90 9915	037	—		400	31,78
	039	—		...	47,66
	099	52,78	0406 30 90 9000	037	—
	400	63,34		039	—
	...	79,17		099	31,78
0406 20 90 9917	037	—		400	31,78
	039	—		...	47,66
	099	56,07	0406 40 50 9000	037	—
	400	67,29		039	—
	...	84,11		099	58,96
0406 20 90 9919	037	—		400	49,60
	039	—		...	88,44
	099	62,67			
	400	75,21			
	...	94,01			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9151	037	—
	039	—		039	—
	099	58,96		099	42,01
	400	49,60		400	32,34
	...	88,44		...	63,02
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 33 9919	037	—
	039	—		039	—
	099	68,69		099	39,83
	400	97,72		400	30,57
	...	103,03		...	59,74
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	72,30		099	39,08
	400	102,86		400	30,08
	...	108,45		...	58,62
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 35 9190	037	30,47
	039	—		039	30,47
	099	68,69		099	75,47
	400	97,72		400	79,25
	...	103,03		...	113,21
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	70,69		099	57,56
	400	66,96		400	60,44
	...	106,04		...	86,34
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	48,04		099	74,25
	400	27,93		400	102,86
	...	72,06		...	111,38
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	42,75
	039	—		039	42,75
	099	58,34		099	82,02
	400	31,81		400	86,12
	...	87,51		...	123,03
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	39,07
	039	—		039	39,07
	099	48,04		099	67,25
	400	27,93		400	100,88
	...	72,06		...	100,88
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 63 9900	037	31,07
	039	—		039	31,07
	099	45,07		099	46,62
	400	34,60		400	69,93
	...	67,61		...	69,93
0406 90 31 9151	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	42,01	039	—	
	400	32,34	099	51,51	
	...	63,02	400	77,27	
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 73 9900	...	77,27
	039	—		037	—
	099	45,07		039	—
	400	34,60		099	70,37
	...	67,61		400	73,89
			...	105,56	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni		
0406 90 75 9900	037	—	0406 90 85 9995	037	—		
	039	—		039	—		
	099	58,71		099	59,92		
	400	33,48		400	31,81		
	...	88,06		...	89,88		
0406 90 76 9100	037	—	0406 90 85 9999	+	—		
	039	—		0406 90 86 9100	+	—	
	099	43,06			0406 90 86 9200	037	—
	400	27,27				039	—
	...	64,59				099	39,59
0406 90 76 9300	037	—	0406 90 86 9300			400	41,57
	039	—		...		59,38	
	099	52,73		037	—		
	400	30,26		039	—		
	...	79,09		099	43,39		
0406 90 76 9500	037	—	0406 90 86 9400	400	45,56		
	039	—		...	65,08		
	099	52,73		037	—		
	400	34,92		039	—		
	...	79,09		099	49,09		
0406 90 78 9100	037	—	0406 90 86 9900	400	51,54		
	039	—		...	73,63		
	099	43,06		037	—		
	400	27,27		039	—		
	...	64,59		099	57,63		
0406 90 78 9300	037	—	0406 90 87 9100	400	60,52		
	039	—		...	86,45		
	099	52,73		0406 90 87 9200	+	—	
	400	30,26			037	—	
	...	79,09			039	—	
0406 90 78 9500	037	—	0406 90 87 9300		099	36,61	
	039	—			400	38,44	
	099	52,73		...	54,92		
	400	34,92		037	—		
	...	79,09		039	—		
0406 90 79 9900	037	—	0406 90 87 9400	099	40,13		
	039	—		400	42,13		
	099	53,45		...	60,19		
	400	28,91		037	—		
	...	80,17		039	—		
0406 90 81 9900	037	—	0406 90 87 9951	099	45,41		
	039	—		400	47,68		
	099	57,56		...	68,11		
	400	60,44		037	—		
	...	86,34		039	—		
0406 90 85 9910	037	30,47	0406 90 87 9971	099	66,49		
	039	30,47		400	69,82		
	099	75,47		...	99,74		
	400	79,25		037	—		
	...	113,21		039	—		
0406 90 85 9991	037	—		099	55,36		
	039	—		400	51,74		
	099	57,56		...	83,04		
	400	60,44					
	...	86,34					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9972	099	21,09	2309 10 19 9100	+	—
	400	20,55	2309 10 19 9200	+	—
	...	31,64	2309 10 19 9300	+	—
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9400	+	—
	039	—	2309 10 19 9500	+	—
	099	55,36	2309 10 19 9600	+	—
	400	36,22	2309 10 19 9700	+	—
	...	83,04	2309 10 19 9800	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 70 9010	+	—
	039	—	2309 10 70 9100	+	14,58
	099	55,36	2309 10 70 9200	+	19,44
	400	36,22	2309 10 70 9300	+	24,30
	...	83,04	2309 10 70 9500	+	29,16
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9600	+	34,02
	039	—	2309 10 70 9700	+	38,88
	099	55,36	2309 10 70 9800	+	42,77
	400	36,22	2309 90 35 9010	+	—
	...	83,04	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9200	+	—
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9300	+	—
	039	—	2309 90 35 9400	+	—
	099	43,39	2309 90 35 9500	+	—
	400	45,56	2309 90 35 9700	+	—
	...	65,08	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9100	+	—
	039	—	2309 90 39 9200	+	—
	099	43,39	2309 90 39 9300	+	—
	400	45,56	2309 90 39 9400	+	—
	...	65,08	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9100	+	14,58
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9200	+	19,44
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9300	+	24,30
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9500	+	29,16
			2309 90 70 9600	+	34,02
			2309 90 70 9700	+	38,88
			2309 90 70 9800	+	42,77

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «...».

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

DIRETTIVA 96/89/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,vista la direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico⁽²⁾,

considerando che i metodi di misurazione e le informazioni attualmente disponibili non consentono una etichettatura adeguata delle lavatrici che non dispongono di un dispositivo interno di produzione dell'acqua calda; che, pertanto, tali apparecchi non devono rientrare nel campo di applicazione della direttiva 95/12/CE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 95/12/CE: all'elenco delle lavatrici ad uso domestico che non rientrano nel settore di applicazione di detta direttiva, va aggiunto il seguente trattino:

- «— fino al 30 giugno 1998, lavatrici che non dispongono di dispositivi interni per il riscaldamento dell'acqua.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 1997 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 maggio 1997.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste debbono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 21. 6. 1995, pag. 1.

DIRETTIVA 96/94/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul lavoro,

considerando che i valori limite indicativi costituiscono un elemento importante del sistema generale di valori limite volto a garantire la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che un primo elenco di valori limite indicativi è stato stabilito dalla direttiva 91/322/CEE della Commissione⁽²⁾;

considerando che un secondo elenco di valori limite indicativi può essere compilato a livello comunitario in base alla valutazione dei dati scientifici disponibili più recenti relativi agli effetti sull'igiene del lavoro e alla disponibilità delle tecniche di misurazione;

considerando che nel predisporre la presente direttiva la Commissione è stata assistita dal comitato scientifico istituito in forza della decisione 95/320/CE⁽³⁾; che tale comitato è stato incaricato di valutare i dati scientifici disponibili;

considerando che per talune sostanze è necessario fissare valori limite a breve termine per la valutazione degli effetti derivanti da esposizioni di breve durata;

considerando che per taluni agenti è inoltre necessario esaminare le possibilità di penetrazione cutanea, al fine di garantire il migliore livello di protezione possibile;

considerando che i valori limite indicativi devono essere soggetti a un continuo esame e che dovranno essere rivisti qualora non siano più validi alla luce dei dati scientifici più recenti;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che gli Stati membri devono applicare la presente direttiva quando adottano disposizioni per la protezione dei lavoratori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 80/1107/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 80/1107/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il secondo elenco di valori limite indicativi, di cui gli Stati membri devono tener conto, in particolare, quando fissano i valori limite di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 80/1107/CEE, è riportato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

— entro il 1° giugno 1998 qualora abbiano adottato provvedimenti per la protezione dei lavoratori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 80/1107/CEE
o

— alla data in cui adottano tali provvedimenti.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 9. 8. 1995, pag. 14.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione

ALLEGATO

VALORI LIMITE INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Nome dell'agente	Valori limite				Notazione ⁽³⁾
			8 ore ⁽⁴⁾		Breve termine ⁽⁵⁾		
			mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	—	—	—
200-871-9	75-45-6	Clorodifluormetano	3 600	1 000	—	—	—
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	—
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	—	—	—
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	pelle
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	pelle
203-603-9	108-65-6	Acetato di 2-metossi-1-metiletile	275	50	550	100	pelle
203-604-4	108-67-8	Mesitilene	100	20	—	—	—
203-767-1	110-43-0	Eptan-2-one	238	50	475	100	pelle
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	pelle
204-662-3	123-92-2	Acetato di isopentile	270	50	540	100	—
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	—
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	pelle
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	—	—	—
210-946-8	626-38-0	1-Acetato di metilbultile	270	50	540	100	—
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	—
	620-11-1	3-Acetato di pentile	270	50	540	100	—
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	—
231-595	7647-01-0	Cloruro di idrogeno	8	5	15	10	—
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	—	2	—	—
231-978-9	7783-07-5	Selenuro di didrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	—
233-113-0	10035-10-6	Bromuro di idrogeno	—	—	6,7	2	—
252-104-2	34590-94-8	(2-Metossimetiletossi) propanolo	308	50	—	—	pelle

(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(3) Una notazione cutanea attribuita ai valori limite di esposizione rileva la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

(4) Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.

(5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

(6) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 KPa.(7) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

DIRETTIVA 96/95/CE DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1996****che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE ⁽³⁾ stabilisce che sulla base della relazione sul funzionamento del regime transitorio e delle proposte sul regime definitivo presentate dalla Commissione a norma dell'articolo 28, terdecies, il Consiglio, deliberando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il livello dell'aliquota minima dell'imposta sul valore aggiunto da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale; che l'aliquota normale è fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; che a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 questa percentuale non può essere inferiore al 15 %;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente alle protezioni inserite nel sistema stesso, hanno garantito il funzionamento soddisfacente del regime transitorio di imposta sul valore aggiunto; che pare di conseguenza appropriato, in relazione all'aliquota normale, mantenere il livello attuale dell'aliquota minima per un ulteriore periodo di due anni;

considerando che il regime transitorio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto non dovrebbe mettere a repentaglio successivi nuovi accordi; che l'introduzione di tali nuovi accordi basati, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, sul principio dell'imposizione nello Stato membro di origine, potrebbe richiedere un certo livello di ravvicinamento delle aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto nella Comunità; che, di conseguenza, il livello dell'aliquota

normale da applicarsi dopo un periodo di due anni dovrebbe essere decisa all'unanimità dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

- *a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 1998 tale percentuale non deve essere inferiore al 15 %.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.*

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 23. 9. 1996, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 94.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/42/CE (GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 34).

Articolo 3

La presente direttiva si applica dal 1° gennaio 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1996

che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 95/357/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 20,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare gli articoli 6 e 19,

considerando che la decisione 95/357/CE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/499/CE⁽⁵⁾, fornisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che la decisione 94/958/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure tran-

sitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 95/82/CE⁽⁷⁾, scade il 31 dicembre 1996; che occorre pertanto includere nell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, a partire dal 1° gennaio 1997, i posti d'ispezione frontaliere della Finlandia che soddisfano i requisiti comunitari relativi ai controlli veterinari sui prodotti dei paesi terzi;

considerando che la decisione 95/157/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che stabilisce le misure transitorie che la Svezia deve applicare in materia di controlli veterinari relativi ad animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi⁽⁸⁾, è scaduta; che occorre pertanto includere nell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti i posti d'ispezione frontaliere della Svezia che soddisfano i requisiti comunitari relativi ai controlli veterinari sugli animali e sui prodotti dei paesi terzi;

considerando che le numerose modifiche apportate all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti a partire dal 1° luglio 1995 rendono necessaria l'adozione di una nuova decisione che stabilisca un elenco consolidato dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti; che la decisione 95/357/CE deve essere pertanto abrogata;

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 211 del 6. 9. 1995, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1996, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 66 del 24. 3. 1995, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 40.

considerando che la decisione 96/295/CE della Commissione, del 18 aprile 1996, che identifica le unità della rete informatizzata ANIMO e ne stabilisce l'elenco e che abroga la decisione 92/175/CEE⁽¹⁾, fornisce tra l'altro i codici ANIMO dei posti d'ispezione frontalieri; che tali codici devono essere inclusi nella prima colonna dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti;

considerando che occorre determinare la periodicità dei controlli che devono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione, tenendo conto in particolare del numero di spedizioni controllate ogni anno da ciascun posto d'ispezione frontaliero;

considerando che, ai fini di una migliore collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, occorre consentire agli esperti della Commissione di essere accompagnati da esperti designati dalla Commissione, soggetti a determinati obblighi, ai quali sia garantito il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

considerando che è necessario provvedere affinché gli Stati membri siano regolarmente informati circa i risultati dei controlli;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità sono effettuati dalle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti che figurano nell'elenco dell'allegato.

Gli Stati membri possono proporre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE e dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, la soppressione o l'inserimento di nuovi posti d'ispezione frontalieri nell'elenco dell'allegato.

Articolo 2

1. Ogni anno, ciascun posto d'ispezione frontaliero che figura nell'elenco dell'allegato sarà sottoposto ad un controllo da parte degli esperti veterinari della Commissione in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Nel corso di tale ispezione saranno controllati in particolare le infrastrutture, l'attrezzatura e il funzionamento del posto d'ispezione frontaliero. Il rapporto d'ispezione sarà inviato allo Stato membro interessato entro due mesi dalla visita.

2. In deroga al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati e dopo aver proceduto ad uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente, può ridurre la frequenza delle visite per determinati posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Tuttavia, detti posti d'ispezione debbono essere visitati almeno ogni tre anni.

3. Ogni anno la Commissione invia agli Stati membri una copia del rapporto d'ispezione per tutti i posti d'ispezione frontalieri visitati nei 12 mesi precedenti, unitamente ad una relazione sull'evoluzione generale della situazione dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti.

Articolo 3

1. Oltre che dagli esperti dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da uno o più esperti, che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, di uno o più altri Stati membri.

Al momento in cui viene organizzato un controllo, lo Stato membro nel cui territorio verrà effettuato può opporsi alla partecipazione di uno degli esperti di un altro Stato membro; esso può tuttavia avvalersi di questa possibilità soltanto una volta.

2. Ogni Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti di indiscussa competenza, comunicandone il nome, la specializzazione, l'indirizzo ufficiale esatto, il numero di telefono e il numero di fax.

La Commissione compila un elenco di esperti diversi dagli esperti della Commissione.

Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti che ha proposto non debba più figurare nell'elenco, ne informa la Commissione. Se di conseguenza il numero di esperti non raggiunge più il minimo richiesto, lo Stato membro propone alla Commissione uno o più sostituti.

Articolo 4

1. Durante i controlli, l'esperto o gli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione si conformano alle istruzioni amministrative della Commissione.

2. Le informazioni raccolte o le conclusioni formulate dall'esperto o dagli esperti durante i controlli non possono in alcun caso essere usate a fini personali o divulgate a persone estranee ai servizi competenti della Commissione o degli Stati membri.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno dell'esperto o degli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione sono rimborsate secondo le norme da essa previste per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone non appartenenti alla Commissione ed invitate in qualità di esperti.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1996, pag. 1.

Articolo 5

La parte dell'allegato relativa alla Finlandia entra in applicazione il 1° gennaio 1997.

Articolo 6

La decisione 95/357/CEE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Codice ANIMO	Nome	Posto di ispezione frontaliere		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni	
		Tipo (1)		Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
BELGIQUE/BELGIË												
0502699	Antwerpen	Porto	x	x	x	x						
0502899	Brussel-Zaventem	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x		Fino al 31.12.1996	
0502999	Gent	Porto	x	x	x							
0503099	Liège	Aeroporto	x	x	x							
0503199	Oostende	Aeroporto	x	x	x			x	x			
0502799	Zeebrugge	Porto	x	x	x		x					
DANMARK												
0902399	Esbjerg	Porto	x (6)	x	x							
0911099	Fredericia	Porto	x (6)	x	x							
0902099	Frederikshavn	Porto	x (6)	x	x		x	x	x			
0911399	Hanstholm	Porto	x (6)	x	x							
0911599	Hirtshals	Porto	x (6)	x	x		x	x	x			
0911699	København	Aeroporto	x (6)	x	x		x	x	x			
0921699		Porto	x (6)	x	x		x	x	x			
0931699	Køge	Porto	x (6)	x	x		x	x	x			
0901799	Kolding-Billund	Aeroporto	x (6)	x	x		x	x	x			
0901899	Neksø	Porto	x (6)	x	x		x	x	x			
0902299	Aalborg	Porto	x (6)	x	x						Prodotti della pesca unicamente	
0902199	Århus	Porto	x (6)	x	x						Pony provenienti dall'Islanda (da aprile a ottobre unicamente)	
DEUTSCHLAND												
0153499	Bad Schandau	Ferrovia	x	x	x		x					
0150299	Dresden											
0148999	Friedrichstadt											
	Berlin-Tegel	Aeroporto	x	x	x		x	x	x			
	Bietingen	Strada	x	x	x		x	x	x			

Codice ANIMO	Posto di ispezione frontaliere		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nome	Tipo (*)	Temperatura (°)	Altri (°)	Temperatura (°)	Altri (°)	Ungulati (*)	Equidi registrati (°)	Altri animali	
1										11
DEUTSCHLAND (segue)										
0151599	Brake	Porto				x				Farine di origine animale
0150699	Nordenham	Porto	x	x		x				
0150799	Bremen	Porto	x	x		x		x		Pony provenienti dall'Islanda (da aprile a ottobre unicamente)
	Bremerhaven									
0151699	Cuxhaven	Porto	x	x	x	x	x		x	
0150399	Forst	Strada	x	x		x				
0151099	Frankfurt/Main	Aeroporto	x	x		x				
0150499	Frankfurt/Oder	Strada	x	x		x				
		Ferrovia								
0149399	Furth im Wald-	Strada	x	x		x				
0153399	Schafberg	Ferrovia								
0150999	Hamburg	Aeroporto	x	x		x				
	Flughafen									
0150899	Hamburg	Porto	x	x		x				
	Hafen									
0152699	Kiel	Porto	x	x		x				
0152099	Köln	Aeroporto	x	x		x				
0153199	Konstanz	Strada	x	x		x				
	Straße									
0151799	Langenhagen	Aeroporto								
0152399	Ludwigsdorf	Strada	x	x		x				
	Autobahn									
0152799	Lübeck	Porto	x	x		x				
0149699	München	Aeroporto	x	x		x				
0151299	Pomellen	Strada	x	x		x				
0151399	Rostock	Porto	x	x		x				
0151199	Rügen	Porto	x	x		x				
0149799	Schirmding —	Strada	x	x		x				
	Landstraße									
0152499	Schönberg	Strada	x	x		x				
0150599	Schönefeld	Aeroporto	x	x		x				
0149099	Stuttgart	Aeroporto	x	x		x				
0150099	Waidhaus	Strada	x	x		x				
0149199	Weil/Rhein —	Strada	x	x		x				
0153299	Mannheim	Ferrovia	x	x		x				
0152599	Zinnwald	Strada	x	x		x				

Codice ANIMO	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nome	Tipo (*)	Temperatura (°)	Altri (*)	Temperatura (°)	Altri (*)	Ungulati (*)	Equidi registrati (°)	Altri animali	
1										11
ESPAÑA (segue)										
1147399	Málaga	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x		x	
1147999	Palma de Mallorca	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
1147799	Pasajes-Irún	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x	x	x	
1148099	Santa Cruz de Tenerife	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x	x	x	
	Santander	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x	x	x	
	Sevilla	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x		x	
	Tarragona	Porto	x	x	x	x	x			
1147299	Valencia	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x		x	
1147699	Vigo-Vilagarcía — Marin	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x			
	Vitoria	Aeroporto	x	x						
FRANCE										
0216099	Beauvais	Aeroporto								
0213399	Bordeaux	Aeroporto	x (°)	x	x	x		x		
0216299	Boulogne-sur-mer	Porto	x (°)	x	x	x				
0212999	Brest	Aeroporto Porto	x (°)	x	x	x				
0221499	Caen	Porto	x (°)	x						
0222999	Concarneau — Douarnenez	Porto	x (°)	x						
0211499	Deauville	Aeroporto						x		
0210199	Divonne	Strada						x		
0215999	Dunkerque	Porto	x (°)	x	x	x				
0220199	Ferney — Voltaire (Genève)	Aeroporto	x (°)	x	x	x			x	
0211799	La Rochelle — Rochefort	Porto	x (°)	x						
0217699	Le Havre	Porto	x (°)	x	x	x				
0215699	Lorient	Porto	x (°)	x	x	x				
0216999	Lyon-Satolas	Aeroporto	x (°)	x	x	x				

Prodotti di pesca unicamente

Prodotti della pesca unicamente

Codice ANIMO	Posto di ispezione frontaliere	Prodotti per il consumo umano			Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni
		Temperatura (°)	Altri (°)	Temperatura (°)	Altri (°)	Ungulati (°)	Equidi registrati (°)	Altri animali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nome	Tipo (°)	Temperatura (°)	Altri (°)	Temperatura (°)	Altri (°)	Ungulati (°)	Equidi registrati (°)	Altri animali	Osservazioni
FRANCE (segue)										
0211399	Marseille	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0221399	Marseille-Provence	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0214499	Nantes — Saint-Nazaire	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0210699	Nice	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0229499	Orly	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0211199	Port-la-Nouvelle	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0219399	Roissy — Charles-de-Gaulle	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0227699	Rouen	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0213599	Saint-Malo	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0217499	Saint-Julien Bardonnex	Strada	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0216899	Saint-Louis Bâle	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0213499	Sète	Strada	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0213199	Toulouse-Blagnac	Ferrovia	x (°)	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0802699	Cork	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0802999	Dublin Airport	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0802899	Dublin Port	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0802799	Killybegs	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0803299	Rosslare	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0803199	Shannon	Aeroporto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0803099	Waterford	Porto	x (°)	x	x	x	x	x	x	
0300199	Ancona	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
0300299	Bari	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
0300499	Bologna — Borgo Panigale	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Aeroporto	x							

1	Posto di ispezione frontaliere		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Codice ANIMO	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
ITALIA (segue)										
0303199	Campocologno	Ferrovia	x	x	x	x	x		x	Altri animali provenienti da Malta unicamente
0300799	Catania	Aeroporto Porto								
0300599	Chiasso	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0300699	Domodossola — Iselle	Ferrovia	x	x	x	x	x	x	x	
0303299	Gacta	Ferrovia	x	x	x	x	x	x	x	
0301099	Genova	Porto	x	x	x	x	x			Prodotti della pesca unicamente
0301199	Gorizia	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x		x	
0302099	Grand San Bernardo — Pollein	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x		x	
0303399	La Spezia	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x			
0301399	Livorno - Pisa	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x			
0301299	Milano - Linate	Aeroporto	x	x	x	x	x		x	
0301599	Milano - Malpensa	Aeroporto	x	x	x	x	x		x	
0301899	Napoli	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x			
0302299	Olbia	Porto	x	x	x	x	x			
0301999	Palermo	Aeroporto Porto	x	x	x	x	x			
0302399	Prosecco - Ferneti	Strada	x	x	x	x	x			
0303499	Ravenna	Ferrovia	x	x	x	x	x			
0301799	Reggio Calabria	Porto	x	x	x	x	x			
0300899	Roma - Fiumicino	Aeroporto	x	x	x	x	x			
0303599	Salerno	Aeroporto	x	x	x	x	x			
0303699	Taranto	Porto	x	x	x	x	x			
		Porto	x	x	x	x	x			

Codice ANIMO	Posto di ispezione frontaliere		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	
ITALIA (segue)										
0302599	Torino — Caselle	Aeroporto	x	x	x	x			x	
0303799	Trapani	Porto	x	x	x	x				
0302699	Trieste	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Strada	x	x	x	x	x			
0302799	Venezia	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x				
0302999	Verona - Villafranca	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
LUXEMBOURG										
0600199	Luxembourg	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
NEDERLAND										
0401399	Amsterdam	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
0401799		Porto	x	x	x	x				
0401899	Eemshaven	Porto	x	x	x	x				
0402099	Harlingen	Porto	x	x	x	x				
0401599	Maastricht	Aeroporto	x	x	x	x	x	x		Unicamente sperma
0402699	Moerdijk	Porto	x	x	x	x				
0401499	Rotterdam	Aeroporto	x	x	x	x				
0401699		Porto	x	x	x	x				
0402199	Vlissingen	Porto	x	x	x	x				
PORTUGAL										
1204499	Aveiro	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
1203599	Fato	Aeroporto	x	x					x	Prodotti imballati unicamente
1204599	Figueira da Foz	Porto	x							Prodotti della pesca imballati e congelati unicamente
1203699	Funchal (Madeira)	Aeroporto	x	x						
1204299	Horta (Açores)	Porto	x	x	x	x			x	Prodotti della pesca unicamente

Codice ANIMO	Posto di ispezione frontaliere		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	
1										11
PORTUGAL (segue)										
1203399	Lisboa	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	Prodotti della pesca unicamente
1203999		Porto	x	x	x	x				Prodotti della pesca unicamente
1204799	Olhão	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
1204699	Peniche	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
1203799	Ponta Delgada (Açores)	Aeroporto	x	x	x	x				Prodotti della pesca unicamente
1204199	Portimão	Porto	x	x	x	x				Prodotti della pesca unicamente
1203499	Porto	Aeroporto	x	x	x	x			x	Prodotti imballati unicamente
1204099		Porto	x	x	x	x		x		Prodotti della pesca unicamente
1203899	Praia da Vitória (Açores)	Porto	x	x	x	x				Prodotti imballati unicamente
1204899	Setúbal	Porto	x	x	x	x				Prodotti della pesca unicamente
1204399	Viana do Castelo	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
SUOMI/FINLAND										
1400199	Helsinki	Aeroporto	x	x	x	x				Alimenti per animali in massa unicamente
1411299	Ivalo	Porto	x	x	x	x				
1401299	Muonio	Strada	x	x	x	x				
1410299	Naantali	Strada	x	x	x	x				
1400299	Turku	Porto	x	x	x	x				
1410599	Vaalimaa	Porto	x	x	x	x				
1401099	Vaasa	Strada	x	x	x	x				
1401099	Vaasa	Porto	x	x	x	x				
SVERIGE										
1625199	Björnfell - Kiruna	Strada	x	x	x	x			x	Pony provenienti dall'Islanda (da aprile a ottobre unicamente)
1614299	Eda	Strada	x	x	x	x				
1614199	Göteborg	Porto	x	x	x	x				
1617199	Han	Aeroporto	x	x	x	x				
1612399	Helsingborg	Strada	x	x	x	x				
1612399	Helsingborg	Porto	x	x	x	x				

1	2		3	5		6		7		8			10	11
	Posto di ispezione frontaliero			Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Ungulati (*)	Equidi registrati (*)		
Codice ANIMO	Nome	Tipo (*)	Temperatura (*)	Altri (*)	Temperatura (*)	Altri (*)	Altri (*)	Altri (*)	Altri (*)	Altri (*)			Altri (*)	Altri (*)
SVERIGE (segue)														
1610199	Karlskrona	Porto	x	x	x	x	x	x						Prodotti della pesca unicamente
	Lysekil	Porto	x	x										
1612499	Malmö	Porto	x	x	x	x	x	x						
	Norrköping	Porto	x	x	x	x	x	x						
1601199	Stockholm	Porto	x	x	x	x	x	x						
1601299	Stockholm-Arlanda	Aeroporto	x	x	x	x	x	x						
1623199	Stortien - Järpen	Strada	x	x	x	x	x	x						
1614399	Svinesund	Strada	x	x	x	x	x	x						
	Varberg	Porto	x	x	x	x	x	x						
1612199	Ystad	Porto	x	x	x	x	x	x						Prodotti imballati unicamente
UNITED KINGDOM														
0730499	Aberdeen	Aeroporto	x (*)	x	x	x	x	x						
0730399		Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0740099	Belfast	Aeroporto	x (*)	x	x	x	x	x						
		Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0711099	Bristol	Porto	x	x	x	x	x	x						
0720499	Cardiff	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0710599	Colchester	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0711499	Dover	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0712199	East Midlands	Aeroporto	x (*)	x	x	x	x	x						
0714299	Falmouth	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0713099	Felixstowe	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0710199	Fosdyke	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0710299	Garston	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0713299	Gatwick	Aeroporto	x (*)	x	x	x	x	x						
0731099	Glasgow George IV Dock	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0730599	Glasgow	Aeroporto	x (*)	x	x	x	x	x						
0710399	Glasson	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0714099	Goole	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						
0730899	Grangemouth	Porto	x (*)	x	x	x	x	x						

Codice ANIMO	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nome	Tipo (*)	Temperatura (°)	Altri (°)	Temperatura (°)	Altri (°)	Ungulati (*)	Equidi registrati (°)	Altri animali	
UNITED KINGDOM (segue)										
0712599	Great Yarmouth	Porto	x (6)	x	x	x				
0712299	Grimbsby — Immingham	Porto	x (6)	x		x		x		
0711599	Grove Wharf Wharfen	Porto				x				
0710699	Harwich	Porto	x (6)	x						
0710699	Heathrow	Aeroporto	x (6)	x	x	x	x	x	x	
0712499	Heysham	Porto	x (6)	x	x	x				
0714199	Hull	Porto	x (6)	x	x	x				
0730299	Invergordon	Porto	x (6)			x				Proteine animali e prodotti della pesca unicamente
0713199	Ipswich	Porto	x (6)	x	x	x				Proteine animali
0712699	Kings Lynn	Porto	x (6)			x				Proteine animali e prodotti della pesca unicamente
0730799	Leith	Porto	x (6)			x				Proteine animali e prodotti della pesca unicamente
0730099	Lerwick	Porto	x (6)			x				Proteine animali e prodotti della pesca unicamente
0712099	Liverpool	Porto	x (6)	x	x	x				Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti
0710099	Luton	Aeroporto	x (6)			x	x			
0713799	Manchester	Aeroporto	x (6)	x	x	x				
0720299	Milford Haven incorporating Pembroke	Porto	x (6)	x	x	x				
0713399	Newhaven	Porto	x (6)	x	x	x				Proteine animali
0730999	Perth Port	Porto	x (6)			x				Prodotti della pesca unicamente
0730699	Peterhead	Porto	x (6)			x				
0711299	Portsmouth	Porto	x (6)	x	x	x				Prodotti della pesca, sperma ed embrioni unicamente
0731199	Prestwick	Aeroporto	x (6)			x				Prodotti della pesca unicamente
0730199	Scrabster	Porto	x (6)							Prodotti della pesca unicamente
0712799	Seaham	Porto				x				Proteine animali
0712899	Selby Wharf	Porto				x				Proteine animali
0711199	Sharpness Docks	Porto				x				Proteine animali

Codice ANIMO	Posto di ispezione frontaliere		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			Osservazioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	
UNITED KINGDOM (<i>segue</i>)										
0711799	Sheerness	Porto	x (6)	x	x	x				Lana unicamente
0713499	Shoreham	Porto				x				Fino al 31. 12. 1996
0711399	Southampton	Porto	x (6)	x	x	x				Pesci temp. ambiente unicamente
0710799	Stansted	Aeroporto		x	x	x	x	x		Proteine animali
0713599	Sutton Bridge	Porto								Proteine animali
0713899	Teesport	Porto	x (6)	x						Proteine animali
0713699	Teignmouth	Porto				x				Altri animali: animali da giardino zoologico
0711899	Thamesport	Porto	x (6)	x	x	x				
0710899	Tilbury	Porto	x (6)	x	x	x	x	x		
0712999	Tyne — Northshields	Porto	x (6)	x	x	x				

(1) Scegliere la o le diciture appropriate.

(2) Prodotti che richiedono temperature specifiche.

(3) Prodotti che non richiedono temperature specifiche.

(4) Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici.

(5) Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(6) Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio.

(7) Per gli «animali vivi» si veda la decisione 94/957/CE della Commissione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1996

relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno

(96/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio⁽³⁾, in particolare l'articolo 362,

considerando che l'amministrazione doganale del Regno di Spagna, con lettera del 4 aprile 1995, completata dalla lettera del 27 luglio 1995, ha chiesto l'accordo della Commissione per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle sigarette di cui alla sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato; che, in questo ambito, essa ha ottenuto l'accordo della Commissione con decisione 95/521/CE⁽⁴⁾; che il divieto è stato adottato dalla Spagna ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1996 per tutti gli Stati membri;

considerando che l'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania, con lettera del 6 settembre 1995, ha chiesto l'accordo della Commissione per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative ad alcune merci; che, in tale ambito, essa ha ottenuto l'accordo della Commissione con decisione 96/37/CE⁽⁵⁾; che il divieto è stato adottato dalla Germania ed è entrato in vigore il 1° aprile 1996 per tutti gli Stati membri;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 482/96⁽⁶⁾ della Commissione ha prorogato fino al 31 dicembre 1996 le misure concernenti il divieto tempo-

aneo del ricorso alla garanzia globale adottate dalla Spagna e dalla Germania, in base al vecchio articolo 360 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione;

considerando che nonostante l'introduzione a livello comunitario delle disposizioni che autorizzano la fissazione di determinati itinerari e il divieto di modificare l'ufficio di destinazione, nonché il potenziamento del sistema del ricorso alla garanzia globale previsto dal regolamento (CE) n. 482/96 le operazioni di transito comunitario esterno concernenti le merci succitate continuano a presentare maggiori rischi di frode;

considerando che il regolamento citato ha sostituito l'articolo 360 con un nuovo articolo 362 che istituisce una nuova procedura per l'adozione da parte della Commissione di misure concernenti il divieto temporaneo dal ricorso alla garanzia globale che prevede l'intervento del comitato del codice doganale;

considerando che per tutelare gli interessi finanziari nel quadro di queste operazioni, è necessario mantenere misure a livello comunitario per garantire la massima efficacia della tutela;

considerando tuttavia che il trasporto delle merci per quantità inferiori ad una certa soglia non presenta rischi di frode più elevati;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi con il parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 362, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il ricorso alla garanzia globale è vietato temporaneamente per quanto riguarda le operazioni di transito comunitario esterno relative:

- alle sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato, nei casi in cui il quantitativo trasportato superi le 35 000 unità, e
- alle merci che figurano nell'allegato alla presente decisione, nei casi in cui il quantitativo trasportato superi quello indicato nella colonna 3 dell'allegato citato e che si tratti di merci non comunitarie.

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 24.

(5) GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 44.

(6) GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.

Articolo 2

Nel caso in cui diversi tipi di merci elencate all'articolo 1, secondo trattino, siano dichiarate in regime di transito in un solo documento e anche se non siano superati, per ciascuna di queste merci, i quantitativi previsti nella colonna 3 dell'annesso, il ricorso alla garanzia globale è vietato se la totalità dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili superi i 7 000 ECU.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* conformemente all'articolo 362, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Essa entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Codice SA	Designazione delle merci	Quantitativi
01.02	Animali vivi della specie bovina	4 000 kg
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate	3 000 kg
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta da zuccheri o di altri dolcificanti	2 500 kg
ex 04.05	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	3 000 kg
04.06	Formaggi e latticini	3 500 kg
08.03	Banane, comprese le frutta della piantagione, fresche o essiccate	8 000 kg
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato	900 kg
10.02	Segala	1 000 kg
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7 000
ex 22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	3 hl
ex 22.08	Acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	5 hl